

gente ed accurato esame, articolo per articolo, la sezione di Bilancio preventivo del Comune per l'anno 1922, opportunamente compilato dall'on. Giunta Municipale, sia in entrata che in uscita; riconoscute attendibili le singole previsioni d'entrata e che altre non importino in aumento del patrimonio comunale; Viste le proprie deliberazioni n. 57 e 60 in data 13 ottobre e 2 novembre 1921, approvate con decisione dell'on. Giunta locale numero n. 4257 in data 28-12-1921 n. 59108 con le quali si veniva alla conclusione di contrarre un mutuo di L. 30.000 con la Cassa di Risparmio di Viterbo -; Visto che, data la ristrettezza di tempo non era possibile realizzare quello di L. 27.000 deliberato in sede di Bilancio ed a pareggio del medesimo onde far fronte al pagamento di passività arretrate imposte per legge, o in seguito ad imprevedibili circostanze di fatto e di diritto; Riprese ancora una volta in esame le passività suddette e riconosciutele regolari in ogni parte; ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta -

- Seduta - si approvare, siccome approvato, incondizionatamente, il progetto di Bilancio per l'esercizio 1922, mostrandosi il Consiglio stesso perfettamente concorde nelle proposte formulate dall'on. Giunta Municipale nei riguardi dei vari stanziamenti in aumento e diminuzione nell'entrata e nell'uscita, riconoscendoli adeguati alla portata della potenzialità finanziaria del Comune, e ponderati da oculata competenza ed esattezza circa le risorse e le spese imposte per l'esercizio 1922. Mediante particolare attenzione, approvò le spese facoltative ordinarie nella somma di L. 1364.03 merco le quali si porta il Bilancio di previsione per l'anno 1922 ad un'entrata pari all'uscita di L. 692.162.90 compresa la gestione dei residui attivi e passivi - nonché l'ecedenza al limite legale della trasportata comunale di L. 26972.17 sui terreni e fabbricati.

letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il membro anziano	Il sindaco	Il segretario comunale
L. Tommicchi	A. Pellegrini	L. Brancini

Le suddette deliberazioni sono state pubblicate in copia all'Albo Pretorio del Comune nel giorno di domenica 8 gennaio 1922 senza dar luogo a reclami o ad opposizioni di sorta ad eccezione di quelle n. 77-80-81-84 che sono state pubblicate per 8 giorni consecutivi.

Il segretario comunale
L. Brancini

Ferrari Sante

L'anno milleottocentotrentidue addì ventuno del mese di gennaio alle ore 19.30 in Palazzo in Beverino e nella consueta sala delle Adunanze Consiglieri. Convocatosi il Consiglio per determinazione del sindaco, si è il medesimo riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Proceduto all'appello nominale, risultarono: Intervenuti - 1. Pellegrini Angelo 2. Tommicchi Luigi - 3. Felici Fidenzio - 4. Bonelli Gabriele - 5. Santini Paolo 6. Grisei Francesco - 7. Pellegrini Targuole - 8. Kiani Giovanni - 9. Bianchi Sebastiano - 10. Saltalamacchia Domenico - Non intervenuti - 11. Bernardini Michele - 12. Paolucci Oreste - 13. Mancini Giovanni - 14. Troncarelli Livio - 15. Puglisi Agostino -

Provatosi che il numero dei presenti è legale, giusta il prescritto dell'art. 127 della Legge (storica) 4 febbraio 1915 n. 148, per essere la prima convocazione; il sig. Pellegrini Angelo ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste l'impreveduto segretario



Il Ricevitore

N° 1.
Approvazione del Bilancio 1912 (2ª lettura)

Unita quindi l'assemblea a riprendere, in attesa di accurato esame ed Bilancio di previsione per l'esercizio 1912, specie per quanto riguarda l'eccedenza delle sovrimposte, sebbene già deliberata in prima e seconda lettura, e le spese facoltative ordinarie ragguagliate nella somma di L. 1364.03 - Il Consiglio - dopo lunga e ponderata discussione, durante la quale alcuni consiglieri prendono visione degli atti posti a corredo del Bilancio, nonché il Bilancio stesso nelle varie previsioni e nei diversi stanziamenti in uscita che lo differenziano da quello precedente; ad unanimità di voti espressi per appello nominale - delibera - di confermare, siccome conformo, in seconda lettura l'approvazione del Bilancio 1912 riconosciuto teoricamente elaborato in base ai criteri logici e predominanti, esattamente informati alle reali esigenze odierne ed alle effettive disponibilità della comune Amministrazione - con una sovrimposta complessiva sui terreni e fabbricati di L. 292.93.10 eccedente di L. 26972.17 quella entro il limite legale, e con l'ammontare di L. 1364.03 per spese facoltative. Esprime infine l'augurio che nel corso dell'anno 1912 si possano iniziare i lavori per l'acquedotto, sia per contribuire con essi al benessere di questa laboriosa popolazione, che per dare agio ai disoccupati d'impiegare l'utilissima opera loro, che sia eretto il monumento ai caduti nella grande guerra sostenuta, dalla quale l'Italia è uscita vittoriosa, merce la perizia dei Capi ed il valore dei guerrieri dell'esercito; che la popolazione riconosca la necessità dei maggiori contributi votati per far fronte non solo alle passività arretrate, ed alle esigenze vitali della vita, ma anche per imprimere all'organismo amministrativo il perfetto funzionamento dovuto a mancare negli anni passati.



N° 2
Dirado del bosco - Corte di hazarello
V. di. con
ammontare in franchi
monte di franchi
14.00
Il sottoscritto
A. Pannico

Il Presidente comunica che una zona del bosco comune denominato "Corte di hazarello" si è salmente rivestita di grandi e folti cespugli e novellame da danneggiare le piante di alto fusto. Sarebbe quindi necessario eseguire un dirado che, mentre porterebbe un non lieve vantaggio alle finanze del Comune, arrechierebbe anche una utilità indiscutibile alla vegetazione e sviluppo del bosco stesso. In conseguenza, presenta all'assemblea analogo proposta, invitandola a pronunciarsi in merito. Il Consiglio riconosciuto conveniente sotto un duplice punto di vista la proposta del sig. Presidente: ad unanimità di voti manifestati per allegria e seduta - delibera - di eseguire il dirado del bosco "Corte di hazarello" facendo con la presente formale istanza alla Amministrazione forestale affinché, quanto prima, faccia designare, per mezzo di un agente incaricato, i limiti della zona stessa, ordinando di eseguire in pari tempo la relativa mappatura e conseguente perizia.

N° 3
Revisione della delimitazione dei confini del territorio comunale.

Il sig. Presidente espone all'assemblea le critiche condizioni territoriali del Comune per effetto dell'antica delimitazione dei confini che delle origine all'attuale Catasto. Secondo il quale, la maggior parte dei proprietari nati, domiciliati e residenti in Barfano in diversi hanno le loro possessioni incorporate nel vasto territorio di Corte. Essi proprietari, colpiti

Vista
 n. 2164 del 14
 marzo 1922
 il sottosegretario
 G. B. Minerva
 B.

recentemente da una elevatissima tramportata sotto un terreno, sono rammaricati
 del fatto avvenuto, non tanto per il maggior contributo materialmente considerato
 nella sua portata, per quanto, di dovere essi concorrere al ristoro delle finanze
 di un Comune di cui non fruiscono alcuni vantaggi nei servizi di pubblica utilità
 igiene ed istruzione, servizi che quindi si applicano con un crescere proporzionato
 alle diverse esigenze di una città.

D'altra parte il Comune di Orte, in quel poco che potrebbe giacere ai contri-
 buenti locali, quale, ad esempio, in qualche miglioramento alle disastrose con-
 dizioni di viabilità lungo il tratto di strada che da questo abitato fa capo allo
 scalo ferroviario di Bassano in Bevringa, tratto che attraversa l'attuale territorio
 di Orte, e più precisamente i terreni dei Pastanesi dai quali viene notevole
 contributo di tramportata, si è sempre mostrato inescusabile - ad ogni invito -
 all'uso rivolto personalmente ed ufficialmente dal sig. Sindaco di Bassano in
 Bevringa. Di fronte a siffatto stato di cose, si ritiene giusto e necessario da
 mandare all'Autorità competente l'autorizzazione per la revisione dei con-
 fini del territorio comunale, onde stabilire una più ampia delimitazione che
 comprenda tutti i beni immobili di proprietà dei nati, domiciliati e ven-
 duti in questo Comune... Tutta perciò il Consiglio a pronunciarsi in merito.
 Il Consiglio, preso atto dell'esposto presidenziale, riconosciuto giusto
 e fondate le ragioni prospettate: ad unanimità di voti espressi per alzata
 e seduta - delibera - di provocare dalla competente Autorità un decre-
 to che autorizzi la revisione dei confini territoriali del Comune allo scopo
 di comprendere in essi quei beni immobili che per origine o per natura
 topografica e per essere di proprietà di questi abitanti, convenga
 incorporare di diritto - e di fatto al territorio di Bassano in Bevringa.
 detto, approvato e sottoscritto - come segue:

Il membro ausiliario Il sindaco Il segretario comunale
 L. Cornici A. Pelligrini G. Minerva
 Le suddette deliberazioni sono state pubblicate in copia all'Albo Pretorio
 del Comune, nel giorno di domenica 14 gennaio 1922 senza dar luogo a reclami
 o ad opposizioni di sorta.
 Il sindaco comunale Il segretario comunale
 Ferrar. Scintè G. Minerva

N. 51 (del 1921)
 Demolizione
 della Chiesa
 di S. Nicco-
 proposta con-
 S. Bianchi
 V. n. 2165
 del 14-11-1922
 il sottosegretario
 G. B. Minerva
 B.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la mozione
 del consigliere Bianchi, relativa alla demolizione della chiesa comunale di S. Nicco, posta
 nell'interno dell'abitato, a circa cento metri dall'ingresso in paese, sul viale "S. Pietro".
 Il Consiglio
 visto che la chiesetta, o meglio, cappella di S. Nicco, è cadente e che richiede una
 più sollecita e notevole riparazione, alla cui spesa, l'Amministrazione comunale, non può
 in alcun modo far fronte; considerato che la Chiesa di S. Nicco, non essendo
 mai appartenuta ad alcuna Confraternita, da epoca immemorabile, non è stata officiata;
 considerato che con tale demolizione, l'angolo in cui è posta detta Cappella, divien-
 terrebbe un piazzale utile ed estetico a meglio ubicare il caseggiato circou-
 vicino, visto che il viale autostrada è rotto in più punti e che le varie lacune
 richiedono del materiale calcinaccio per rendere spianato il viale principale
 dell'abitato, materiale che non è facile provvedere, tanto meno acquistarsi,

a causa delle ristrettezze di bilancio: ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta - Delibera - la demolizione della Chiesa di S. Maria impiegando i materiali che si ricavano al riattamento del viale - " Cesare Battisti e vie interne del paese.

L'anno millenovecentoventidue addì due del mese di aprile alle ore dieci in Orfano in Beverina e nella consueta sala delle Adunanze Consiglieri convocato il Consiglio con appositi avvisi a termini di legge, il medesimo si è riunito in sessione ordinaria primaverile ed in seduta pubblica procedendosi all'appello nominale, risultarono: Interventi - 1. Pellegrini Angelo - 2. Boninchi Luigi - 3. Felici fiducio - 4. Santini Paolo - 5. Froncarelli Silvio - 6. Gripi Francesco - 7. Saltalamacchia Domenico - 8. Nani Giocondo - 9. Puglia Agostino - 10. Pasolci Oreste - 11. Pellegrini Pasquale. Non intervenuti - 12. Bonoli Gabriele - 13. Bianchi Sebastiano - 14. Mancini Giovanni - 15. Bernardini Michele. Verificato che il numero dei presenti è sufficiente a deliberare in prima convocazione, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta che tiene pubblica. Comunica che, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921, risultò dovuto corrispondere all'Esattore la somma di L. 160.- per interessi in ragione dell'otto per cento, ad anno, sulla somma fissa di L. 2000.- anticipata dal 1° novembre al 31 dicembre 1921, senza la quale anticipazione il servizio di Cassa si sarebbe arrestato per non esservi capienza nell'importo dei ruoli passati in riscossione nell'esercizio 1921; tanto che, alla chiusura di cap. l'Esattore terriero rimane in credito verso il Comune di L. 12.571,56.

Il Consiglio.

udita attentamente la ragguagliata esposizione del Presidente; preso in esame il verbale di verifica della Cassa Comunale al 31 dicembre 1921; ad unanimità di voti manifestati per alzata e seduta - Delibera - di corrispondere all'Esattore consorziale di Orte la somma di lire centosessanta per il motivo di cui è oggetto il presente atto.

N° 4
Pagamento interessi all'Esattore consorziale per anticipazione di somme nell'esercizio 1921
Approvato dalla A.P.O. in seduta n. 2530 del 19/4/22
aut. del Sig. Prefetto
H. J. J. J.

N° 5
Rimborso all'Esattore di L. 93,80 per quote inestinguibili - Rendite patrimoniali

Sottopone all'approvazione dell'assemblea la domanda di rimborso di L. 93,80, avanzata dall'Esattore consorziale, per insolvenza di n. 7 partite comprese nel ruolo "Rendite patrimoniali relative all'esercizio 1918 e retro". Il Consiglio.

presa visione della domanda di cui trattasi e di tutti i documenti che vi si riferiscono; riconosciuta attendibile la domanda e regolarmente eseguiti gli atti che la corredano; ad unanimità di voti espressi per appello nominale, delibera, di far luogo al richiesto rimborso per la somma di lire novantatre e centesimi ottanta, demandando che, unitamente alle copie della presente deliberazione, venga trasmesso un foglio in bianco bollato di L. 3.- necessario per il rilascio del conseguente decreto da parte della superiore autorità Autorità

N. 6
Credito dell'Esattore
Interessi in contanti
Le anticipazioni
n. 21718 - Sic. 2
Approvato dall'
C. P. A. con
l. n. 1423
del 16-5-22
Il Prefetto
H. J. ...

Il sig. Presidente ricorda al Consiglio che, l'esercizio finanziario 1921 venne chiuso con un credito dell'Esattore di £ 12.500. Che, per effetto di tale credito e di eventuali future anticipazioni nell'esercizio in corso - onde far fronte a pagamenti fissi ed obbligatori, - si è uopo stabilire gli interessi per quelle somme che, da verifiche di Cassa, risulteranno anticipate dall'Esattore Consorziale di Orte nei mesi in cui non avrà egli ancora esatto le somme in base ai ruoli in parte già passati alla riscossione, in parte da passarsi o da spedirsi per la superiore approvazione. Che, in seguito ad un'interrogazione verbale con l'Esattore medesimo, si sarebbe contenuta l'interesse dell'otto per cento a tutto l'esercizio nei primi mesi dell'esercizio e per quelle somme di cui ritulterà creditore, somme, s'intende anticipate sempre per pagamenti di carattere essenzialmente obbligatorio.

Il Consiglio -
tenuto presente della esposizione di cui sopra; considerato che l'otto per cento è il tasso praticato oggi dai vari istituti di credito; considerato il caso in esame in rapporto alla situazione finanziaria del Comune; considerato che l'unico mezzo per assicurare il regolare funzionamento di Cassa nei riguardi dei pagamenti d'indole strettamente obbligatoria, è proprio quello di impegnare l'Esattore a fare le eventuali anticipazioni, previo interesse prestabilito e da corrispondersi in base a quel complesso di somme anticipate o da anticipare senza ulteriori formalità in proporzione del tempo in cui non si sarà coperto con le normali e graduali riscossioni;

Visto l'art. 12 del Capitolato d'appalto - esattoriale col quale venivano fissati al quattro per cento gli interessi sulle somme anticipate; considerato che per le mutate condizioni dei tempi sono troppo onerosi gli interessi stabiliti nel succennato articolo; considerato che l'Esattore non farebbe anticipazioni, ad eccezione di quelle imposte per legge, e per conseguenza il Comune non potrebbe far fronte ai pagamenti molti dei quali urgenti ed eccezionali così da paralizzare il normale andamento dell'Amministrazione. Considerato che piccole anticipazioni sono state finora fatte e che le altre eventualmente necessarie non potranno non essere di lievissima entità, a segno di far salire a somme presto che insignificanti gli interessi dovuti alla chiusura dell'esercizio finanziario;

Ritenuto che altri Comuni dello stesso consorzio esattoriale, ad es. Orte, Bomarzo e Bassanello, fin dallo scorso esercizio hanno accordato all'Esattore l'identico aumento d'interessi, e le debite ragioni relative hanno riportato l'incondizionata approvazione da parte dell'On. G. P. A. (la più recente decisione quella n. 8951 del 2 - pertanto la data del 7 marzo 1922 n. 576) ad unanimità di voti - deliberò - di fissare, come fissa, l'interesse del l'otto per cento sulle anticipazioni fatte e da farsi dall'Esattore Consorziale e per il tempo in cui su di esse anticipazioni non si sarà coperto, durante l'esercizio in corso, mediante riscossione di ruoli di tasse e di rendite patrimoniali, facendo vice raccomandazioni alla Giunta di curare il più sollecitamente possibile l'invio al beneficiario di tutti gli ordinativi d'incasso, e di passare alla riscossione i diversi ruoli sotto che saranno resi esecutivi dalla superiore autorità futura.

per ogni candela. Il Consiglio riconoscendo la necessità urgentemente avvertita dal pubblico circa l'aumento delle quattro lampadine nei punti sopraddetti, udita lettura del contratto e del relativo capitolato d'appalto, reso esecutivo con visto sottoprefettizio - n. 7789 del 25 settembre 1916 - ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta - delibera - di approvare in prima lettura l'aumento delle accennate lampadine in numero di quattro per la pubblica illuminazione, impegnando il Comune per tutta la durata del contratto inerente alla illuminazione stessa, a corrispondere alla Società elettrica con sede in Roma Piazza Soli 42, l'annuo canone in aumento di quello tuttora esistente in ragione di lamp. 4 x 16 candele x L. 2 = L. 128 = (lire centotrentotto) oltre i susseguenti aumenti per legge posteriormente al contratto che ha la durata di un ventennio, a decorrere dal giorno in cui le quattro lampadine potranno regolarmente funzionare.

N.º 10
Ricostruzione
di termini dei
beni immobili
di proprietà
comunale

V. n. 3182

23-4-22

Il sottoprefetto

Il Sindaco

Barbano

Il Consiglio chiamato a volgere la sua oculata attenzione sull'importante oggetto posto in trattazione, riconosce la necessità urgente di addire alla ricostruzione di termini dei beni immobili di proprietà comunale, sia per dirimere i frequenti conflitti con i confinanti, sia per obbligare questi a non allargare, poco per volta, le loro possessioni a discapito di quelle del Comune. Dopo una concordata discussione inerente alla scelta del personale tecnico per la ricognizione e delimitazione di cui trattasi: ad unanimità di voti espressi per appello nominale - delibera - di affidare l'incarico della revisione e delimitazione dei confini dei beni di proprietà comunale al perito agrimensore sig. Mariani Giusto di Barbano.

N.º 11
Autorizzazione
al Sindaco
di stare in
giudizio con
pro il Comu-
ne di Orte

V. n. 3181

23-4-22

Il sottoprefetto

Il Sindaco

Barbano

Il sig. Presidente espone che questo Comune, con deliberazione consigliare del 1894 - pure avendo rinunciato alla metà spettante agli dei canoni per l'affrancazione pascale del Piano di Lucignano a quello di Orte, per il periodo di 27 anni, ha sempre pagato l'imposta erariale che complessivamente supera le cinque mila lire, mentre il Comune di Orte, ratabilmente si fece rimborsare dai singoli affrancatari l'imposta stessa. Oltre a ciò il Comune di Orte si permise di effettuare, senza il consenso di quello di Barbano, molte affrancazioni di canoni, devolvendo l'imposta a tuo profitto, e, per conseguenza, mentre il Comune di Barbano dovrebbe avere il possesso nel Piano di Lucignano per un estimo catastale di rendi 1568, non gli sono stati che rendi 900. Il Comune di Barbano dovrebbe quindi essere rimborsato dell'equivalente indebitamente esatto da quello di Orte. Però il concordato di cui sopra per la cessione della metà dei canoni al Comune di Orte, venne revocato con deliberazione consigliare del 1916 - Il Consiglio mostrandosi bene edotto delle reticenze del Comune di Orte, visto che i reiterati amichevoli richiami furono ispirati con quella Annua comunale a nulla di concreto sono approdati; considerato che ulteriori pratiche per risolvere bonariamente la questione anche esse risultarono infruttuose: ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta - delibera - di autorizzare il Sindaco

sig. Pellegrini Angelo a stare in giudizio contro il Comune di Orte per i motivi sopra menzionati, e in nominare procuratore del Comune l'avv. Grisignini Luigi.

N° 11
Approvazione Regolamento - tariffa plateatico o di posteggio

Suppl. Stat. m. n. 11. h. in data n. 1922 in data 29. 6. 22. Puffa. Puffa. Puffa.

Il sig. Presidente riferisce che, in seguito alla deliberazione consigliare n. 64 in data 2 novembre 1921 relativa all'applicazione della tariffa di posteggio, l'Illmo sig. sottoprefetto del Circondario con nota n. 11350 del 6. 12. 21 richiede il Regolamento relativo alla tariffa stessa. L'on. Giunta Municipale nel formulare il detto Regolamento che sottopone all'approvazione del Consiglio; informa essere d'arrivo di revocare la menzionata deliberazione consigliare n. 64 del 2 novembre 1921 per l'esclusione fatta, agli effetti della tariffa in oggetto, degli abitanti del luogo, siccome contraria alle Istruzioni Ministeriali n. 69 del 1886 - secondo le quali non è lecito introdurre nei regolamenti e nelle tariffe della tariffa in trattazione, disposizioni intese ad aggravare, a posteggiare o ad escludere i mercati o le merci forestiere alle indigine, e stabilire diversità tra venditore copriatore et similia. Il Regolamento degli uni e degli altri dev'essere rigorosamente uguale.

Il Consiglio uniformandosi ai concetti di equità sopra accennati adunanimità di voti, per adotta e seduta - delibera 1° di revocare, come revoca, la propria deliberazione n. 64 in data 2 novembre 1921. 2° di approvare, siccome approva, in ogni sua parte il "Regolamento per la tariffa di plateatico o posteggio" compilato dalla Giunta Municipale in data 19 marzo 1922, Regolamento che si dichiara parte integrante del presente atto e costante di n. 15 articoli e della tariffa da applicarsi nella riscossione della tariffa posteggio.

Regolamento per la tariffa di plateatico o posteggio.

- Art. 1. - In conformità all'art. 180 n. 5 della legge civile e provinciale, è attivata la tariffa di posteggio per tutte le occupazioni di spazi e di aree pubbliche, le quali vengono concesse nel perimetro dell'abitato.
- Art. 2. - Gli spazi liberi saranno concessi di preferenza ai proprietari di negozi fronteggianti gli spazi medesimi, anche se eventualmente esonerati da detta tariffa per essere i proprietari domiciliati e residenti nel Comune.
- Art. 3. - Sono pure esenti dalla tariffa: 1° i balconi, i poggiuoli e le terrazze di edifici privati, protendenti sul suolo pubblico, nonché le tende dimanzate ai negozi; 2° le sporgenze dei negozi con merci proprie, le quali sono permesse di qualunque dimensione sulla fronte del fabbricato adibito a bottega, purché non protendano dal suolo oltre i cinquanta centimetri; 3° i venditori che, girando con merci e senza prendere alcun posto, le vendono di mano in mano che loro vien fatta richiesta, purché non si fermino minimamente in veruna località soggetta a tariffa, dopo soddisfatta la ricerca stessa; 4° le occupazioni davanti ai caffè, alberghi ed altri esercizi analoghi, con sedie e tavoli.

N° di approvazione sul Ministero Stat. - con numero il 14 nov. 1922 P. il Ministero Puffa.

- Art. 4. - È permessa la distribuzione di generi a piacere del venditore e nell'area in cui avrà pagato il corrispettivo della tariffa stabilita.
- " 5. - La occupazione dei generi posti in vendita è limitata agli spazi tuttora in uso, all'infuori dei quali interviene, caso per caso, l'autorità comunale.
- " 6. - L'occupazione dovrà essere fatta in modo da non incagliare in qualsiasi guisa il transito dei veicoli, la circolazione delle persone nelle vie e nelle piazze, e da impedire l'accesso alle case private, ai negozi ed agli edifici e stabilimenti pubblici e privati.
- " 7. - Al concessionario dei posteggi verrà rilasciata apposita bolletta, staccata da un bollettario a madre e figlia, rilegato, numerato e vidimato in ogni pagina dal Sindaco e portante il bollo del Comune. La bolletta deve essere resa ostensibile agli agenti municipali, dietro loro richiesta, e deve contenere: il nome, il cognome e la paternità del concessionario, la località, la misura dell'area da occuparsi e l'uso e la durata della concessione. La matrice firmata, chiusa e sottoscritta sarà consegnata all'Ufficio comunale. Se l'erazione viene appaltata il pagamento delle tariffe di posteggio dovrà essere fatto all'appaltatore oppure ai suoi commessi patentati.
- Art. 8. - Senza preventiva autorizzazione del Municipio, i concessionari non potranno mutare lo spazio loro assegnato, né occuparne una maggiore estensione, o cambiare la qualità dello smercio dichiarato, allorché si tratti di merci di cui all'art. 4.
- " 9. - Le concessioni di posteggi non potranno essere date per un tempo maggiore di un anno, e scadranno il 31 dicembre, qualunque sia la data della loro origine. Potranno essere però prorogate di anno in anno. Coloro che otterranno la concessione per un dato periodo di tempo, devono pagare la tariffa stabilita anche per tempo in cui fosse perdurata la loro assenza, e, cessando volontariamente dall'occupazione prima del tempo concesso, non avranno diritto a rifusione od a compenso di sorta.
- Art. 10. - Le concessioni di posteggi sono personali: la sub-concessione è vietata. Però non si può impedire a chicchessia di usare lo spazio concesso, incaricando persona di sua fiducia per sorvegliare i suoi negozi.
- " 11. - Le concessioni di cui parla il presente regolamento, possono sempre revocarsi per motivi di pubblico interesse, senza obbligo d'indennizzo al concessionario al quale spetterà soltanto la rifusione di ciò che avesse pagato per giorni nei quali gli sarà tolta la concessione, a meno che la revocazione del sito concesso fosse causata da trasgressioni commesse dall'occupante.
- " 12. - Il Sindaco è giudice dell'opportunità di concedere o di negare l'occupazione dello spazio, come potrà sempre far cessare temporaneamente l'occupazione accorciata in occasione di opere pubbliche, restauri in prossimità adesse o di feste pubbliche.
- " 13. - Turbando quistioni sul senso o sulla applicazione della tariffa o del regolamento, dovranno i contribuenti pagare i diritti loro chiesti o prestare cauzione prima di esporre la merce in vendita. Sulla contestazione giudicherà il Sindaco, e chi per erro, salvo sempre il diritto all'interessato di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il principio del "Solus et repetit" che compete al Comune, per l'erazione dei diritti di piazza, compete altresì all'appaltatore degli stessi diritti.



Il RICHITTORE

Art. 14 - Se l'esazione venisse appaltata, l'impresa per far valere i propri diritti verso gli occupanti potrà chiedere l'assistenza degli agenti del Comune.

Art. 15 - Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite ai sensi degli art. 218 e seguenti della vigente legge comunale e provinciale.

Bariffa dei diritti di posteggio.

Spazio occupato	Località	Tasse dovute		
		per un giorno	per un trimestre	per un anno
Per ogni metro quadrato	Nella piazza principale	£ 0.30	£ 10.00	£ 30.00
" " " "	Viale Cesare Battisti	" 0.20	" 8.00	" 25.00
" " " "	In altre vie del paese	" 0.10	" 5.00	" 20.00

Le frazioni di spazio superiori al mezzo metro saranno considerate come metro intero.

N. 12
Approvazione del
Regolamento-tassa
soggiorno

Il sig. Presidente riferisce che, in seguito a deliberazione consigliare n. 68 del 2 novembre 1921, relativa all'applicazione della tassa di soggiorno, l'illmo sig. sottoprefetto del Circondario con nota n. 41352 in data 6-12-21, richiede il Regolamento relativo alla tassa stessa. L'on. Giunta Municipale nel formulare il detto Regolamento che sottopone all'approvazione del Consiglio si ripromette di sottrarre dalla tassa in oggetto, un notevole provento in vista dell'affluenza di numerosi forestieri che, nella stagione estiva, vengono a soggiornare in questo Comune. Il Consiglio facendo proprie le considerazioni dell'on. Giunta Municipale: ad unanimità di voti, per anzichè e recitata - delibera - di approvare, siccome approva, in ogni sua parte il Regolamento per la tassa di soggiorno compilato dalla Giunta Municipale in data 19 marzo 1922, Regolamento che si dichiara parte integrante del presente atto e costante di n. 30 articoli e della bariffa da applicarsi nella riscossione della tassa di soggiorno.

Regolamento per la tassa di posteggio.

Applicazione della tassa.

Art. 1° - In virtù delle vigenti disposizioni il Comune di Spassano in Beverino, è autorizzato ad imporre o ad esigere, ai sensi della legge 11 dicembre 1910 n. 263, e con le norme stabilite dal presente Regolamento, una tassa di soggiorno a carico di coloro che vi si recano e vi risiedono per un tempo di cinque giorni.

Art. 2° - La tassa non è dovuta dalla stessa persona che per una sola volta; s'intende cioè pagata per tutto l'anno finanziario in corso, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 3° - Il computo delle giornate di residenza viene fatto edauer fatto in base a constatazioni d'ufficio. Per giornata s'intende il periodo di tempo che decorre da una mezza notte all'altra. - Non verranno quindi computati nel termine di cinque giorni di cui all'art. 1°, quello di arrivo e quello di partenza se precedenti la mezzanotte.



Art. 4 - La tassa è determinata in lire venti - per ogni persona, ed è in
dotta alla metà per i fanciulli al di sotto degli anni 12 e per domestici
scapoli-famiglia sono tenuti in solido al pagamento, anche per conto degli
altri membri della famiglia e delle persone che da loro dipendono.

Art. 5 - La tassa si paga entro ventiquattro ore dall'arrivo nel Comune.
In caso di ritardo pagamento, oltre il termine sopra indicato, il contribuente sarà soggetto ad una multa del 5% sull'ammontare complessivo
della tassa dovuta - I pagamenti sono validi anche se eseguiti a mano
di un terzo, purché risultino da regolare quietanza rilasciata dall'autorità
Municipale -

Art. 6 - Sono esenti dalla tassa di soggiorno:

a) gli individui di qualsiasi età, sesso e condizione, che compiono eventualmente
qualche cura a spese dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle
opere pie, o comunque accolti negli stabilimenti o case di salute, nelle
amministrate da istituti pubblici di beneficenza. (Ambulatorio, Congre-
gazione di carità - Camere di pronto soccorso - Ospedale annesso presso
il Suore di S. Anna);

b) i sanitari addetti ai luoghi di cura, le loro famiglie, nonché i do-
mestici, esclusi però gli estranei alle famiglie stesse;

c) le persone di servizio - adibite agli stabilimenti di cui sopra;
i camerieri e cameriere di alberghi, caffè, trattorie, pensioni ecc.
dovendo la tassa applicarsi soltanto ai domestici che dipendono da per-
sone conuate nel Comune a scopo di cura, di villeggiatura e di stago.

d) i proprietari di case, ville, terreni ecc. nonché le loro famiglie e
domestici, che soggiornano saltuariamente nel Comune e vi pagano
la tassa di famiglia - Le persone indicate alla lett. a) dovranno
essere munite di apposito foglio di riconoscimento rilasciato dall'au-
torità o dall'ente, a spese dei quali fanno la cura -

Art. 7 - I ricorsi contro il pagamento della tassa sono risolti in
prima istanza dal Consiglio Comunale.

I ricorrenti dovranno produrre i loro reclami al Sindaco su carta
bollata da L. 1.20 entro il termine di giorni tre da quello dell'effe-
tuato pagamento, ritirandone ricevuta. Non si darà corso ai reclami
presentati oltre il termine, rinviato ed a quelli che non fossero ac-
compagnati dalla bolletta comprovante l'ammontare pagamento della
tassa - Se il ricorso viene accolto, si ordinerà il rimborso della tassa,
dandone partecipazione all'interessato - Contro le decisioni del Con-
siglio comunale è ammesso il ricorso alla Giunta Provinciale, Autorità com-
petente per territorio, nel termine di giorni quindici dalla notifica-
da farsi a mezzo del mezzo comunale dove il ricorrente ha il domicilio -

- Esazione - Contravvenzioni -

Art. 8 - Il servizio di riscossione della tassa è fatto dal Comune,
a mezzo di appositi incaricati, muniti di distintivo o di lettera recan-
te il bollo del Municipio e la firma autografa del Sindaco -

L'ufficio comunale compila in doppio esemplare e tiene costantemente al corrente
il "Registro delle persone esercenti l'industria dell'albergatore, dell'affitto

camere, che danno comunque alloggio a persone non residenti nel Comune agli effetti delle tasse locali.

Art. 10. Alle spese ravviate opportune dall'Autorità Municipale saranno dal Sindaco, con manifesti, invitati tutti coloro che esercitano od intendono esercitare le dette industrie, ed alloggiare in casa propria persone convenute dal di fuori, a volere fare denuncia all'ufficio civile nel termine di giorni cinque.

Con ciò non s'intende, esclusa la facoltà del Comune di far procedere all'accertamenti d'ufficio; né viene a cessare l'obbligo dei cittadini di ottemperare all'invito, né la responsabilità dei contraventori.

Art. 11. Ai proprietari di alberghi e di stabilimenti, che danno alloggio alle persone che vi soggiornano ed agli affitti camere e fatto obbligo di tenere al corrente ed a disposizione dell'Autorità Municipale e degli incaricati dalla stessa un "Registro giornaliero di presenze", sul quale seguiranno:

- a) il nome e cognome delle persone alloggiate;
- b) il numero di esse, distinguendo quelle dei fanciulli e d'ambosessi inferiori ai dodici anni da quelle dei domestici;
- c) l'indicazione se l'alloggio viene dato per ragione di cura;
- d) l'ora ed il giorno di arrivo, l'ora ed il giorno di partenza.

Il Registro fornito gratuitamente dal Comune, dovrà contenere un numero determinato di fogli numerati e recanti il bollo del Municipio. I registri, non appena ultimati, dovranno essere restituiti all'Ufficio del Comune, che li conserverà nell'Archivio per non meno di tre anni. Nei locali destinati ad uso di alloggi, dovrà tenersi costantemente affisso in luogo visibile un estratto del presente regolamento, che verrà somministrato dal Comune. Dall'osservanza delle formalità suddette sono escluse quelle famiglie che ospitano gratuitamente e casualmente parenti o persone amiche. Nelle famiglie sono soltanto sottoposte all'obbligo di darne di volta in volta immediata notizia al Municipio.

Art. 12. È agente rinnovatore la guardia del Comune o chi per essa, la quale, per essere salariata, si dispensa di ogni eventuale cauzione.

Art. 13. L'agente rinnovatore sarà indiviso e munito della tessera di riconoscimento di cui all'art. 8. Per il servizio di cui trattasi sarà provvisto:

- a) di un "Bollettario", a madre e figli, numerato progressivamente recante in ogni bolletta il bollo del Comune, e la firma autografa del Sindaco o di chi per esso - per il rilascio delle quietanze, comprovanti i pagamenti di somme uguali od inferiori a L. 5 =

- b) di un "Bollettario", identico al precedente, per l'esazione, di importi superiori alle lire 5 che, prima di essere firmato dal Sindaco o posta in uso, dovrà essere assoggettato all'apposizione delle marche prescritte a cura dell'ufficio del bollo competente.

Art. 14. È dovere dell'Agente rinnovatore:

- a) di usare modi urbani e cortesi col pubblico;
- b) di vigilare la tenuta dei registri di presenze di cui all'art. 11.

c) di rendere subito noto al sindaco, od a chi per esso, ogni inconveniente che si manifestasse nel servizio;

d) di denunciare in giornata, con sommario rapporto scritto, le infrazioni al presente regolamento.

Art. 15 - L'agente dovrà recarsi normalmente ogni due giorni presso gli alloggiatori per accertare, in base al registro di presenza, di cui all'art. 11 o dietro constatazione diretta, il numero delle persone ospitate e tenuto al pagamento della tassa, sigillare l'importo e rilasciare ricevuta firmata. Per le famiglie private che ospitano parenti o conoscenti, l'agente risemotitore si reccherà dietro avviso ricevuto dall'ufficio comunale.

Art. 16 - L'orario di servizio per l'accoglienza dell'agente negli alberghi, stabilimenti, case private ecc. sarà stabilito dalla Giunta Municipale e reso noto al pubblico. In caso diverso si ritiene fissato dalle ore 11 alle 12.

Art. 17 - Non più tardi delle ore 17 di ogni lunedì, l'agente dovrà depositare nella Cassa del Comune l'importo delle rinolpioni effettuate nella settimana precedente, facendo applicare il Visto dell'Esattore Tesoriere sulla matrice corrispondente all'ultima bolletta staccata.

Art. 18 - Ultimato un bollettario, l'agente dovrà farlo depositare nell'ufficio di Segreteria, facendo ricevere ricevuta.

Art. 19 - Il segretario prende nota su apposito registro delle somme che, in base al bollettario, figurano complessivamente esatte, e trasmette quindi al Tesoriere i bollettari estinti, che dovranno rimanere a carico del conto dell'esercizio cui si riferiscono.

Art. 20 - Il sindaco ha l'alta vigilanza sul servizio e potrà procedere quando che sia ad opportune verifiche, in base al registro tenuto dal segretario, prendendolo in confronto con quello di Cassa e con le somme riscosse con i singoli bollettari.

Art. 21 - L'agente risemotitore è retribuito con l'aggio del cinque per cento sulle somme regolarmente riscosse e versate, pagabili alla fine d'ogni mese.

Art. 22 - I contravventori al presente regolamento e chiunque con frodi e con false dichiarazioni, cerchi di sottrarsi al pagamento della tassa, ed i tenutari di alloggi clandestini, saranno puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinque - estensibile fino a lire cento, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale, per reati in esso previsti.

Art. 23 - Nelle contravvenzioni si osserverà la procedura stabilita dagli art. 227 e 228 della vigente legge comunale e provinciale fatta in 1915 n. 148.

Art. 24 - I prodi della contravvenzioni andranno, per metà, a beneficio del Comune; l'altra metà sarà dalla Giunta Municipale destinata a compensare l'opera degli agenti denunciatori e di quelli che ammorzarono la contravvenzione.

Art. 25 - In caso di mancato pagamento o di rifiuto, comunque opposto dal contribuente al pagamento della tassa, il Municipio si vanti della speciale procedura stabilita dai R. D. Decreti 29 giugno 1902 n. 231 e 10 luglio 1902

n. 296, sulla riscossione delle imposte dirette



Le Riscossioni

Provisione

Art. 26 - Uno speciale Bilancio determinerà annualmente le previsioni del prodotto della tassa e quelle delle sue erogazioni.

Art. 27 - Il prodotto della tassa di soggiorno sarà devoluto esclusivamente, sia nel conto di competenza, sia in quello dei versivi, alle spese ritenute necessarie allo sviluppo delle frazioni climatiche e di cura;

a) con opere di miglioramento, ampliamento ed anche di semplice abbellimento;

b) con lavori intesi a migliorare la viabilità ed a facilitare, i mezzi di trasporto;

c) col migliorare i servizi pubblici relativi all'illuminazione, alla pulizia, all'igiene ed alla distribuzione dell'acqua potabile;

d) con l'impianto di giardini, viali arborati, o col miglioramento di quelli esistenti.

Art. 28 - A tal uopo la Giunta Municipale farà compilare i relativi progetti tecnici finanziari per le opere il cui importo supera le L. 500, e formerà annualmente lo speciale Bilancio previsto dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1910 n. 863, nonché i resoconti relativi da assoggettarsi all'approvazione del Consiglio nelle forme di legge.

Art. 29 - I proventi della tassa potranno anche essere destinati al servizio di mutui che il Comune intendesse contrarre, per sopprimerle alle spese ed ai bisogni di cui all'art. 27.

Disposizioni transitorie

Art. 30 - Il Bilancio di cui al precedente art. 28 sarà compilato nell'anno immediatamente successivo al Decreto Reale che autorizza il Comune all'applicazione della tassa, e perciò le somme riscosse entro l'anno 1922 - in seguito all'approvazione del presente Regolamento, rimarranno depositate nella Cassa comunale ed andranno a costituire il primo fondo dell'esercizio 1923. Compilato dalla Giunta Municipale in data 19-3-22.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 aprile 1922.

Presenti n. 11 Consiglieri su 15 assegnati al Comune.

Il Presidente

Il membro anziano
G. Armicchi

A. P. Megnini

Il segretario comunale
J. Casanovi



N° 13
Approvazione
Regolamento-tassa
pianoforti e
liardi -

Il sig. Presidente comunica che in seguito alla delib. consigli. n. 63 in data 2-11-21, il sig. sotto prefetto del Circondario ha fatto invito, questa Amministrazione, di compilare e produrre la corredo della deliberazione stessa il Regolamento disciplinativo

te la tassa sui pianoforti e biliardi.
 Presenta quindi all'Amministrazione il Regolamento all'uso compilato
 dall'on. Giunta Municipale in data 19-3-22. Si dà quindi lettura
 del Regolamento di cui trattasi, durante la quale si svolgono
 varie discussioni per l'esatta interpretazione circa l'applicazione della
 tassa in oggetto. In fine - il Consiglio - ad unanimità di
 voti paterni, delibera di approvare senza variazioni di sorta il regola-
 mento sopraddetto per l'applicazione della tassa sui pianoforti e biliardi
 di in questo Comune.

Comitato
 dal Municipio del
 25-4-22
 1922
 (Comitato - 25-4-22)
 30 ottobre 22 =
 5-11-22 - ft. m. m. m.

Regolamento per l'applicazione della tassa sui pianoforti e sui biliardi.

- Art. 1. In virtù dei decreti luogotenenziali 5 agosto 1917 n. 1229 e
 17 ottobre 1918 n. 1643, la tassa sui pianoforti e biliardi è dovuta
 da tutti coloro che, all'entrata in vigore del presente Regolamento,
 possiedono pianoforti e biliardi, siano essi proprietari o co-
 leggiatari. La tassa è dovuta anche per i pianoforti e biliardi
 appartenenti a società o circoli di divertimento o convegno.
- Art. 2. La tassa resta fissata in L. 20 per i pianoforti, mentre
 quella sui biliardi che per il 1918 era stabilita in L. 10, per
 gli anni successivi viene fissata, in forza del citato D. L. 17 ot-
 tobre 1918, a L. 50 se trattasi di biliardo privato e a L. 100 se trova-
 ri negli esercizi pubblici o nei circoli di divertimento o di convegno.
- Art. 3. Sono esenti dalla tassa i pianoforti e biliardi che si tro-
 vano presso i costruttori e i negozianti per essere destinati alla
 vendita o alla locazione, nonché i pianoforti esistenti nella scuola
 di istruzione musicale, e presso coloro che notoriamente svol-
 gono la loro attività professionale in materia di musica e co-
 stituiscono, un solo pianoforte, lo strumento primo del mestiere.
 Nel caso in cui il professionista di cui sopra possieda due o più pianoforti,
 ad eccezione di uno, tutti gli altri sono soggetti alla relativa
 tassa.
- Art. 4. Ciascun detentore di pianoforte e biliardo deve nel termine
 di dieci giorni, da quello del possesso, farne dichiarazione al Mu-
 nicipio, sotto pena di contravvenzione punibile con la multa corri-
 spondente alla metà della tassa. Tale dichiarazione sarà tenuta
 valida fino a quando non verrà disdetta.
- Art. 5. La tassa è annuale eccetto che il denunciato non sia venuto in
 possesso del pianoforte o del biliardo nel secondo semestre dell'an-
 no nel qual caso dovrà pagare soltanto la metà della tassa.
- Art. 6. Come disposizione transitoria, resta stabilita che, per
 la nuova applicazione della tassa in parola, ciascun possessore di
 pianoforte e biliardo dovrà farne denuncia entro cinque giorni
 da quello dell'avviso pubblico che sarà emanato dal Sindaco,
 non appena il presente Regolamento sarà reso esecutivo,
 dichiarando ancora l'epoca in cui ne è divenuto detentore,
 per stabilire la decorrenza della tassa dal 1918 al 1922.

Consiglio della Giunta Municipale in data 19-3-22.

Approvato all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 2° aprile 1922. Presenti n. 11 Consiglieri su 15 assegnati al Comune.

Il Presidente

Il membro anziano
G. Comincioli

A. Dellegnini Il segretario comunale

G. Comincioli

N° 14

Approvazione del
Regolamento Organi-
co - Impiegati e
salariati com. -

Il Consiglio

nel prendere atto della decisione dell'on. G. P. A. in data 7 marzo 1922 - verb. n. 586 relativa all'approvazione del Regolamento Organico degli Impiegati e Salariati com. ad una unanimità di voti palei.

Delibera

di trascrivere integralmente sul registro delle deliberazioni consiliari il Regolamento in parola e il testo medesimo della decisione suddetta.

Ordinamento degli Uffici

Art. 1° - La tabella A allegata al presente regolamento, determina il numero, l'ufficio od il servizio B indica l'ordinamento e gli stipendi dei dipendenti del Comune. La tabella B. indica l'ordinamento e la ripartizione degli Uffici comunali; anche agli effetti dell'art. 84 del G. F. 17-2-1911 n. 297 neanche le attribuzioni dei dipendenti del Comune. Per necessità di servizio o per straordinaria evenienza i dipendenti comunali, esclusi i capo reparto, potranno essere chiamati provvisoriamente con motivata disposizione della Giunta, a compiere funzioni affini in ufficio diverso da quello per il quale furono nominati.

Art. 2° - I rapporti dei dipendenti comunali coll'Amministrazione sono governati, oltre che da questo regolamento e dalle leggi e regolamenti generali in vigore, anche da quelli speciali che riflettono i diversi rami di servizio e dai rispettivi capitoli.

Art. 3° - Il Sindaco ed il Segretario sovrintendono a tutti gli uffici e servizi. La gerarchia dei dipendenti del Comune è stabilita dal grado, e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio.

Art. 4° - Per l'ammissione agli uffici municipali si richiede la prova dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, b) età non minore di 21 anni e non maggiore di 35, per i posti di capi servizio e capi reparto e per le guardie urbane e per gli agenti daziari, e non minore di 18 e non maggiore di 30, per gli altri posti, escluse ogni limite massimo di età per coloro che trovansi al servizio di altre Amministrazioni Comunali; c) sana e robusta costituzione fisica; d) soddisfacimento degli eventuali obblighi di leva; e) immunità da condanne per i titoli indicati nell'art. 25 della legge Comunale e Provinciale, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia; f) buona condotta morale e civile; si chiede inoltre: g) per il Segretario la patente di Segretario Comunale;

h) per il ragioniere e vice-ragioniere il diploma di ragioneria; i) per il capo dell'ufficio tecnico, la laurea di ingegneria od il diploma di perito agrimensore e di geometria;

l) per gli applicati di segreteria la licenza di scuola tecnica o il certificato di promozione o di ammissione alla quarta ginnasiale; m) per gli agenti, messi e scrivani la licenza elementare di grado superiore; n) per il personale subalterno, il certificato di prosieguimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore; o) per gli altri posti gli speciali requisiti richiesti dai rispettivi capitolati o dagli atti di concorso.

Art. 5 - Le nomine dovranno farsi sempre mediante concorso per titoli, quando non vi si possa provvedere per promozione fra il personale in carica. Nessuna condizione retributiva può stabilirsi nel concorso, e non possono richiedersi titoli superiori o diversi da quelli indicati nell'art. 4.

Art. 6 - Per i posti che si rendessero vacanti si procederà alla nomina definitiva del successore entro sei mesi dall'avvenuta vacanza, salvo il disposto dell'art. 166 della legge comunale e provinciale e salvo altro impedimento che sia riconosciuto legittimo dal Prefetto.

Art. 7 - Il bando di concorso sarà pubblicato almeno per trenta giorni, e ai concorrenti, oltre alla facoltà di cui all'art. 36 del regolamento del 12 febbraio 1911 (n. 292) potrà essere concesso un termine di quindici giorni a decorrere dalla scadenza del concorso, per la eventuale regolarizzazione dei loro titoli.

Art. 8 - La commissione giudicatrice del concorso sarà composta di almeno tre membri e cioè di due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda delle rispettive competenze. Uno almeno dei predetti membri sarà scelto fra i segretari comunali di altri Comuni. Il terzo sarà un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto. Per i dipendenti che non siano impiegati propriamente detti, questo terzo membro sarà sostituito dal Segretario del Comune o da chi ne fa le veci.

Art. 9 - Le nomine per promozione hanno luogo per merito fra il personale in servizio ordinario con regolare nomina e che abbia i titoli prescritti per la parte vacante. La commissione che deve pronunciarsi sulla promovibilità sarà composta come all'art. 8.

Art. 10 - L'eletto ad un posto di dipendenti comunale che non ne abbia preso possesso entro trenta giorni dalla partecipazione di nomina s'intenderà decaduto. La giunta municipale può concedere un termine maggiore dei trenta giorni, ma non superiore ai 60, quando l'eletto dimostri di dover onorare a precedenti e gravi impegni.

Doveri dei dipendenti comunali

Art. 11 - Tutto il personale dipendente dal Comune è tenuto a compiere il proprio servizio con fedeltà, diligenza e sollecitudine; ad usare modi urbani colle autorità, col pubblico, coi colleghi e coi dipendenti, ad avere rispetto e subordinazione verso i superiori, a mantenere rigorosamente il segreto intorno agli affari d'ufficio, e tenere dovunque condotta civile morale irreprensibile.

Art. 12 - Ogni dipendente è responsabile di fronte all'amministrazione della validità e delle conseguenze degli atti da lui compiuti, come anche di tutte le omissioni di atti ai quali è tenuto per ragioni del suo ufficio.

Art. 13 - È vietato al dipendente: a) di occuparsi in ufficio di affari propri o di altri, estranei alle sue incombenze, e di dare udienze od intrattenersi con persone colle quali non abbia a trattare affari d'ufficio a lui affidati;

b) di dare visione o conoscenza di atti e documenti d'ufficio senza preventivo assenso del Sindaco; di asportare le carte e gli oggetti del Comune, o di valersene senza necessità di servizio. c) di chiedere, accettare, promettere, indurre o ricevere alcun compenso od utilità di qualsiasi specie in dipendenza dell'ufficio.

d) di prendere parte o assumere interesse diretto od indiretto in servizi, esazione



RICEVITORE

di diritti, somministrazioni, lavori od appalti, nelle concessioni di licenze e in qualsiasi operazione od affare in cui sia comunque interessato il Comune; e) di occuparsi per conto proprio od altrui di affari estranei all'amministrazione del Comune che possano collidere coi doveri dell'ufficio o che in qualunque modo possano distarre l'impiegato dal regolare adempimento delle sue mansioni.

Art. 14 - Il dipendente ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel Comune; può però essere autorizzato dalla Giunta a risiedere in località vicine, quando egli lo richieda per motivi giustificati e conciliabili col regolare adempimento dei doveri d'ufficio. L'autorizzazione della Giunta può sempre essere revocata per necessità di servizio o per cessazione dei motivi per cui era stata concessa.


Art. 15 - Il dipendente deve tenere costantemente al corrente il lavoro assegnatogli. Qualora si constata vera arretratezza dipendente da negligenza o trascuratezza o cattiva volontà, è obbligatoria per il dipendente la prestazione d'opera gratuita, oltre l'orario normale, fino a tanto che il lavoro sia completamente agguantato, salvo l'eventuale procedimento disciplinare.

Art. 16 - È fatto obbligo ai dipendenti di reciprocamente coordinarsi per il pieno e regolare disbrigo degli affari d'ufficio e del servizio, di sostituirsi nei casi di malattia, di licenza annuale, di aspettativa per chiamata straordinaria in servizio militare, o per altro servizio pubblico obbligatorio, o in caso di vacanza del posto gratuitamente per il primo mese ed - oltre tale periodo di tempo - con adeguato compenso a carico del Comune. Il compenso sarà assegnato in proporzione delle mansioni esercitate da ciascuno impiegato invece dell'assente e non sarà superiore, nel complesso, allo stipendio assegnato al posto dell'impiegato che si sostituisce.

Art. 17 - Nessuno impiegato può essere titolare in più di due Comuni, salvo il caso di consorzi regolarmente costituiti. Per assumere l'ufficio nell'altro Comune necessita la preventiva autorizzazione della Giunta municipale del luogo ove già presta servizio. Le autorizzazioni date possono in qualunque tempo essere revocate per cause di servizio o per altro grave motivo, fissandosi all'impiegato un termine congruo per lasciare l'ufficio per cui fu revocata la concessione. Qualora le esigenze del servizio lo consentano, l'amministrazione considererà ai propri dipendenti i permessi d'assenza per disimpegno di missioni, d'incarichi governativi ed altri incarichi di fiducia presso pubbliche amministrazioni, salvo ai dipendenti stessi di provvedere in proprio alla supplenza; ove per effetto della concessione, abbandonassero completamente il servizio.

Art. 18 - È obbligatoria la presenza in Ufficio dei dipendenti richiesti, durante le adunanze del Consiglio Comunale, della Giunta municipale e delle Commissioni Comunali in qualunque giorno ed in qualunque ora si tengano, sempreché la presenza sia obbligatoria per legge, oppure sia ordinata dal Sindaco o dalla Giunta.

Art. 19 - Salvo quando è disposto agli articoli 16 e 17 l'impiegato dovrà, per esigenze di servizio o per ordine scritto del Sindaco o del Segretario o dal proprio capo-reparto o capo-servizio, prestare la propria opera anche



dopo l'orario normale.

Art. 20- L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 30 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21- In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Dritti dei dipendenti comunali

Art. 22- I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23- Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, nei quali uffici dev essere compiuto l'intero periodo di prova, non d'interruppe per promozioni o nomine ad ufficio o servizio diverso da quello occupato. Se il dipendente venga licenziato dal nuovo ufficio o servizio per difetto di buona prova, ed ora già in possesso del diritto alla stabilità in altro posto d'organico, avrà diritto d'occupare un posto d'organico a quello corrispondente, se sia vacante al momento del licenziamento.

Art. 24- Lo stipendio dei dipendenti comunali (al lordo della ricchezza mobile e ritenute per pensioni) non potrà essere inferiore alla misura stabilita nella pianta organica, annessa al presente regolamento, per quota fissa e quota complementare minima. Cesso è diviso in due parti: una fissa, l'altra (quota complementare) variabile tra il minimo e il massimo fissate dalla tabella e da determinarsi, entro tali limiti, per ogni triennio dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione tenendo conto, nella stabilirla, delle condizioni economiche generali durante il periodo della crisi post-bellica, delle condizioni finanziarie del Comune e delle condizioni speciali di residenza e di servizio. La quota complementare è parte integrante dello stipendio e si intende confermata qualora non venga modificata dal Consiglio Comunale nel termine sopra stabilito.

Art. 25- Se il Comune provvede di alloggio il dipendente, ne è fissato il prezzo ad egue condizioni ed è compreso nello stipendio stabilito. Se l'ufficio è vacante il valore attribuito all'abitazione come quota di stipendio, dev essere dichiarato nel bando di concorso.

Art. 26- I dipendenti comunali, dopo un quadriennio di effettivo servizio, computato il periodo di prova; e per cinque quadrienni avranno diritto all'aumento di $1/10$ dello stipendio fissa. Tali aumenti vengono assorbiti nel caso di promozioni; salvo l'inizio di un nuovo periodo quadriennale e salvo la conseguenza ad personam della differenza, qualora il nuovo stipendio si inferiori di quello precedente per gli aumenti periodici già conseguiti.

Art. 27- Il dipendente ha diritto a compensi speciali solo per lavori di natura straordinaria effettivamente eseguiti in ore straordinarie e autorizzati come tali dalla Giunta Municipale. È ritenuto di natura straordinaria il lavoro domotile, o da funzioni che non possono ritenersi tra quelle normali, spettanti ad un determinato ufficio, o da necessità eccezionali, che richiedano la prestazione di opera maggiore. Il compenso è calcolato in misura dal 70 al 150% sul normale



stipendio orario; dal 100 al 150% quando il lavoro sia
compiuto tra le ore 24 e le 6. Lo stesso compenso è
conceduto anche per lavoro prestato in conseguenza
dell'art. 18 in ore non comprese nell'orario di
servizio.

Art. 28 - Al dipendente che deve recarsi per
affari di Ufficio fuori del Comune è assegnata
l'indennità corrispondente a quella stabilita
per gli impiegati dello Stato.

Art. 29 - In relazione all'art. 21 ai dipendenti
obbligati al servizio in giorno domenicale spetta
una mezza giornata di riposo durante la set-
timana. Quando durante la settimana si ab-
bia un giorno festivo o semifestivo, il riposo set-
timanale dovrà cadere in quel giorno. Non è
ammesso il cumulo dei riposi settimanali.

Art. 30 - Durante l'orario di servizio i dipen-
denti non possono assentarsi senza il permesso
del Sindaco o del Segretario sentito il capo ripar-
to. Sulle domande di permesso di assenza fino
a tre giorni decide il Sindaco; per un tempo su-
periore, provvede la Giunta. Il tempo trascorso
in permesso di assenza oltre cinque giorni si com-
puta nel periodo ordinario di licenza annuale.

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 40 ore per gli altri dipendenti.

Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, s'intenderanno assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice Segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici dev'essere compiuto l'intero periodo di prova, non s'interruppe per quello coperto. Se il dipendente per difetto di buona condotta, o per difetto di organico, avrà cessato di essere in carica, se sia ricambiato al momento della sua assunzione.

Art. 24 - Lo stipendio mobile e ritenuta per la quota complementare (quota complementare) della e da determinarsi.

Art. 25 - Se il Comune ad, egue condizioni ed è il valore attribuito all'ab sul bando di concorso.

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di servizio di 1/10 dello stipendio di promozione: salvo l'eccezione ad personam di quello precedente per gli altri.

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che non determinano ufficio, o da opera maggiore. Il compie

Art. 31 - Se non lo vietino esigenze di servizio, risultanti da deliberazione motivata dalla Giunta Municipale, i dipendenti Comunali godranno nel corso dell'anno, in epoca da fissarsi dal Sindaco, una licenza annuale, a titolo di riposo, che sarà di trenta giorni per il Segretario e i capi ufficio; di 25 giorni per quelli di grado almeno di applicati, e di 20 giorni per tutti gli altri.

Il periodo della licenza è ridotto alla metà per chi non si trovi in effettivo regolare servizio da almeno un anno.

Art. 32 - Nei casi di malattia continuativa non dipendente da cause di servizio, comprovata da certificato medico e fatta constatare dall'amministrazione, il dipendente comunale ha diritto ad un congedo straordinario estensibile fino a sei mesi, il dipendente sarà collocato in aspettativa, con due terzi o metà dello stipendio a seconda che egli sia in servizio da più o meno di dieci anni fino ad un periodo massimo di dodici mesi.

Nei casi di malattia contratta in servizio ed a causa di esso, il congedo sarà di un anno e l'aspettativa sarà prorogata fino a diciotto mesi; il tutto col trattamento come sopra. Sarà collocato in aspettativa d'ufficio, con lo stipendio come sopra ridotto, il dipendente che nel corso di 12 mesi consecutivi sia stato assente saltuaria.



mente per 120 giorni complessivi, eccetto che sia stato in congedo per malattia contratta in servizio e per causa di esso.

Art. 33— Trascorso il periodo massimo del congedo e quello di aspettativa a cui ha diritto, senza che il dipendente possa riprendere o abbia ripreso il servizio, egli ne è dispensato con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale secondo la competenza di nomina.

Art. 34— Il congedo e l'aspettativa per motivi di salute cessano col cessare della causa per cui furono concessuti; perciò il Sindaco può, in ogni tempo, delegare un sanitario di fiducia, per ché accerti la perdurante impossibilità del dipendente a prestare regolare servizio. In caso di constatata possibilità a riprendere regolare servizio, il Sindaco fissa al dipendente il termine perentorio per riassumere le sue funzioni colla comminatoria della decadenza dall'ufficio o dal servizio. Quando il dipendente riprenda servizio dopo il congedo o l'aspettativa per motivi di salute, il Sindaco può, a mezzo di un sanitario di fiducia, far accertare se l'impiegato sia in condizioni tali da potere regolarmente ed efficacemente compiere il servizio stesso. Se l'accertamento sanitario sia contrario, l'Amministrazione comunale provvede in conformità degli articoli 32 e 33.

Art. 35— Il dipendente comunale non può rifiutarsi di sottoporsi alle visite di accertamento e di controllo ordinate dal Sindaco. Se il risultato sia contrario potrà chiedere altra visita del medico provinciale con il carico della spesa se venga confermato il risultato stesso.

Art. 36— In caso di morte lo stipendio del mese in corso verrà corrisposto per intero agli eredi. Alla vedova ed ai figli minorenni dei dipendenti comunali morti in attività di servizio, che avessero non meno di 30 anni d'anzianità, sarà accordata un'indennità equivalente ad una mensualità di stipendio per ogni anno di servizio, sempreché non computa loro assegno od indennità sulla Cassa di Previdenza.

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 30 ore per gli altri dipendenti.

Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici, che, per obblighi di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano incaricati, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici deve essere compiuto l'intero periodo di prova, non d'interrompere per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà, se sia vacante al momento

Art. 24 - Lo stipendio mobile e ritenuto per la quota complementare (quota complementare bella e da determinarsi

Art. 25 - Se il Comune, ad egue condizioni ed il potere attribuito all'Amministrazione nel bando di concorso

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalle Giunta e Municipali, o da funzioni che determinano ufficio, o da opera maggiore. Il con

Art. 28 - La Giunta Municipale, per richiesta del dipendente comunale in possesso del diritto alla stabilità, potrà concedere l'aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per non oltre un anno, senza diritto a stipendio.

Art. 29 - Il tempo trascorso in congedo (per oltre un mese) per motivi di salute e quello trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo e qualunque ne sia la durata, non è calcolato nel periodo di prova. Il tempo passato in congedo per qualunque causa e quello passato in aspettativa per motivi di salute, per servizio militare e per altro servizio pubblico obbligatorio è calcolato come servizio effettivo per l'anzianità e per gli aumenti periodici, nel solo caso però che il dipendente comunale abbia riassunto in modo stabile l'ufficio.

Art. 30 - Nel caso di soppressione di posto o di riduzione di ruoli organici, il dipendente comunale sarà collocato in disponibilità a stipendio intero per un anno e, qualora in tale periodo non sia assunto per riconosciuta idoneità ad altro posto

Art. 31 - Il dipendente comunale è collocato in aspettativa per servizio militare o per altro servizio pubblico obbligatorio e per tutta la durata del servizio stesso. Egli deve riprendere il proprio ufficio in ogni caso non oltre i cinque giorni dalla cessazione di tali servizi. Il dipendente, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, non ha diritto allo stipendio; se fu richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, lo stipendio è corrisposto integralmente per i primi due mesi, ed è ridotto alla metà per il tempo successivo; in caso di guerra lo stipendio è corrisposto integralmente. Il dipendente chiamato alle armi per qualsiasi motivo col grado di ufficiale o sottufficiale è corrisposta solo la differenza fra lo stipendio civile e militare se questo è minore di quello. Durante l'aspettativa per altro servizio pubblico obbligatorio il dipendente ha diritto all'intero stipendio del primo mese ed alla metà per il rimanente periodo di aspettativa.

Art. 32 - Il dipendente comunale è collocato in aspettativa per servizio militare o per altro servizio pubblico obbligatorio e per tutta la durata del servizio stesso. Egli deve riprendere il proprio ufficio in ogni caso non oltre i cinque giorni dalla cessazione di tali servizi. Il dipendente, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, non ha diritto allo stipendio; se fu richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, lo stipendio è corrisposto integralmente per i primi due mesi, ed è ridotto alla metà per il tempo successivo; in caso di guerra lo stipendio è corrisposto integralmente. Il dipendente chiamato alle armi per qualsiasi motivo col grado di ufficiale o sottufficiale è corrisposta solo la differenza fra lo stipendio civile e militare se questo è minore di quello. Durante l'aspettativa per altro servizio pubblico obbligatorio il dipendente ha diritto all'intero stipendio del primo mese ed alla metà per il rimanente periodo di aspettativa.

Art. 33 - Il dipendente comunale è collocato in aspettativa per servizio militare o per altro servizio pubblico obbligatorio e per tutta la durata del servizio stesso. Egli deve riprendere il proprio ufficio in ogni caso non oltre i cinque giorni dalla cessazione di tali servizi. Il dipendente, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, non ha diritto allo stipendio; se fu richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, lo stipendio è corrisposto integralmente per i primi due mesi, ed è ridotto alla metà per il tempo successivo; in caso di guerra lo stipendio è corrisposto integralmente. Il dipendente chiamato alle armi per qualsiasi motivo col grado di ufficiale o sottufficiale è corrisposta solo la differenza fra lo stipendio civile e militare se questo è minore di quello. Durante l'aspettativa per altro servizio pubblico obbligatorio il dipendente ha diritto all'intero stipendio del primo mese ed alla metà per il rimanente periodo di aspettativa.

Art. 34 - La Giunta Municipale, per richiesta del dipendente comunale in possesso del diritto alla stabilità, potrà concedere l'aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per non oltre un anno, senza diritto a stipendio.

Art. 35 - Il tempo trascorso in congedo (per oltre un mese) per motivi di salute e quello trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo e qualunque ne sia la durata, non è calcolato nel periodo di prova. Il tempo passato in congedo per qualunque causa e quello passato in aspettativa per motivi di salute, per servizio militare e per altro servizio pubblico obbligatorio è calcolato come servizio effettivo per l'anzianità e per gli aumenti periodici, nel solo caso però che il dipendente comunale abbia riassunto in modo stabile l'ufficio.

Art. 36 - Nel caso di soppressione di posto o di riduzione di ruoli organici, il dipendente comunale sarà collocato in disponibilità a stipendio intero per un anno e, qualora in tale periodo non sia assunto per riconosciuta idoneità ad altro posto

Art. 37 - Il dipendente comunale è collocato in aspettativa per servizio militare o per altro servizio pubblico obbligatorio e per tutta la durata del servizio stesso. Egli deve riprendere il proprio ufficio in ogni caso non oltre i cinque giorni dalla cessazione di tali servizi. Il dipendente, collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, non ha diritto allo stipendio; se fu richiamato sotto le armi per servizio temporaneo, lo stipendio è corrisposto integralmente per i primi due mesi, ed è ridotto alla metà per il tempo successivo; in caso di guerra lo stipendio è corrisposto integralmente. Il dipendente chiamato alle armi per qualsiasi motivo col grado di ufficiale o sottufficiale è corrisposta solo la differenza fra lo stipendio civile e militare se questo è minore di quello. Durante l'aspettativa per altro servizio pubblico obbligatorio il dipendente ha diritto all'intero stipendio del primo mese ed alla metà per il rimanente periodo di aspettativa.

Art. 38 - La Giunta Municipale, per richiesta del dipendente comunale in possesso del diritto alla stabilità, potrà concedere l'aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per non oltre un anno, senza diritto a stipendio.

Art. 39 - Il tempo trascorso in congedo (per oltre un mese) per motivi di salute e quello trascorso in aspettativa per qualsiasi motivo e qualunque ne sia la durata, non è calcolato nel periodo di prova. Il tempo passato in congedo per qualunque causa e quello passato in aspettativa per motivi di salute, per servizio militare e per altro servizio pubblico obbligatorio è calcolato come servizio effettivo per l'anzianità e per gli aumenti periodici, nel solo caso però che il dipendente comunale abbia riassunto in modo stabile l'ufficio.

Art. 40 - Nel caso di soppressione di posto o di riduzione di ruoli organici, il dipendente comunale sarà collocato in disponibilità a stipendio intero per un anno e, qualora in tale periodo non sia assunto per riconosciuta idoneità ad altro posto



avrà diritto ad un'indennità pari a tante mensualità di stipendio quanti sono gli anni di servizio nel Comune. Tale indennità è ridotta alla metà se egli ottiene subito altro posto retribuito in altro Comune. Il semplice cambiamento di forma, il mutamento di titolo o di nome non può considerarsi come soppressione di posto.

Art. 41 - Il dipendente Comunale che intenda dimettersi dovrà farne dichiarazione per iscritto almeno un mese prima, durante il quale continuerà a prestare servizio o provvederà a sue spese alla supplenza.

Disciplina

Art. 42 - Il dipendente comunale che manca ai propri doveri sarà, secondo i casi e con la procedura di cui all'art. 99 del regolamento 12 Febbraio 1911 n. 297, sottoposto: a) - alla censura da parte del Sindaco; b) - alla sospensione dello stipendio; c) - alla sospensione dallo stipendio e dall'ufficio e dal servizio; d) - al licenziamento.

Art. 43 - Il termine per presentare le difese di cui al detto articolo 99 è almeno di otto giorni. Il dipendente comunale avrà diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa l'accusa e di esporre personalmente le sue ragioni. In qualunque caso dovranno risultare dal verbale le prove degli addebiti e le giustificazioni dell'interessato.

Art. 44 - La censura del Sindaco sarà data in via riservata a voce o in scritto, per negligenza, per lievi mancanze di servizio, per assenze non giustificate per contegno poco corretto verso i superiori, colleghi e dipendenti, per irregolare condotta. Nei casi più gravi o di recidiva sarà applicata la censura scritta.

Art. 45 - La sospensione si affligge dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, salvi i provvedimenti del Sindaco ai sensi dell'art. 151 n. 11 della legge comunale e provinciale. La sospensione di primo grado, dal solo

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 42 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 40 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici deve essere compiuto l'intero periodo di prova, non interrotto per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà se sia vacante al mo

Art. 24 - Lo stipendio mobile e tributata per la quota complementare (quota complementare bella e da determinarsi comunale in sede di appello stabilirla, delle concorsi post-bellici, dei speciali di residenza e di stipendio e si intende comunale nel servizio

Art. 25 - Se il Comune, ad egue condizioni ed il valore attribuito all'opera sul bando di concorso.

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo ragione ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta e Municipale, o da funzioni che si determinano ufficio, o di opera maggiore. Il com

stipendio, varia da due giorni a tre mesi e si applica nei casi di lievi insubordinazioni, di assenza arbitraria od abituale dal servizio, di rifiuto di obbedienza in affari di servizio, di violazione del segreto di ufficio che non abbia conseguenze dannose, di atti o di abitudini che compromettono il decoro, o di recidiva nelle mancanze che hanno dato luogo alla punizione precedente. Le sospensioni di secondo grado, dallo stipendio e dall'ufficio o dal servizio, varia da tre a sei mesi e si applica, dopo almeno due sospensioni di primo grado, per recidiva nelle stesse mancanze, per eccitamento alla insubordinazione, per violazione del segreto d'ufficio, quando questa rechi nocumento agli interessi del Comune, per grave negligenza dei propri doveri.

Art. 28 - Dopo due sospensioni di secondo grado far luogo al licenziamento quando il dipendente abbia dato prova di non sapersi emendare. Il licenziamento ha luogo anche per gravissimi abusi di autorità e di fiducia, per atti che costituiscono una grave mancanza contro l'onore, per violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dell'amministrazione. Il licenziamento porterà la perdita d'indennità o pensione che sia eventualmente a carico del Comune quando venga espressamente dichiarato nel provvedimento.

Art. 29 - Il Consiglio di disciplina da sentirsi per le punizioni superiori alla sospensione dallo stipendio per un mese, sarà costituito per gli impiegati in conformità dell'art. 101 del regolamento 12 Febbraio 1911 N. 297. Per i dipendenti di nomina della Giunta Municipale, sarà composto di un assessore designato dalla Giunta, del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci e di un subalterno eletto dai suoi colleghi del Comune i quali designeranno anche un supplente di altra categoria per costituire l'effettivo, qualora l'incolpato appartenga alla stessa categoria dell'effettivo medesimo. I membri di tale consiglio durano in carica due anni, salvo che non coprano più il



posto per il quale furono prescelti, e sono rieleggibili.

Art. 48 - I Consigli di disciplina sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro membri, e presi i mezzi istruttori che crederanno del caso, deliberano a maggioranza assoluta di voti. Essi danno parere motivato che sarà comunicato all'interessato insieme col provvedimento disciplinare.

Art. 49 - Quando un dipendente comunale, punito disciplinarmente per il fatto stesso per il quale fu sottoposto a giudizio penale, venga assolto, avrà diritto alla revoca del procedimento amministrativo per il quale fu punito. L'assoluzione non toglie paraltro la facoltà al Comune di procedere disciplinarmente.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 50 - Il presente regolamento ha effetto dal giorno in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva; però avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1920 i minimi di stipendio come alle unite tabelle. Il dipendente comunale ha facoltà di optare fra il trattamento economico fattogli dal presente regolamento e quello a cui ha acquisito il diritto. Tale facoltà dev'essere esercitata entro trenta giorni dalla data di approvazione di questo regolamento. L'opzione è fatta con dichiarazione scritta da presentare entro il detto termine al protocollo dell'ufficio comunale; in caso contrario s'intende che abbia accettato il trattamento economico fattogli col presente regolamento.

Art. 51 - Al dipendente in carica sono computati gli anni di non interrotto servizio, prestati nel Comune, fino alla concorrenza di quattro sessenni a partire dalla data dell'effettiva assunzione. Gli saranno in conseguenza accordati fino a quattro aumenti decimali calcolati come all'art. 26. Dalla data dell'ultimo sessennio così maturato, e dal 1° luglio 1920 se trattasi di dipendente cui siano riconosciuti tutti e quattro i sessenni arretrati, s'inizia la decorrenza dei quadrienni.

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 44 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 40 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici che, per obblighi di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano incaricati, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno 60 o 90 mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice Segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici deve essere compiuto l'intero periodo di prova, non si interrompe per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà se sia vacante al mo

Art. 24 - Lo stipendio mobile e ritenuta parte nella pianta organica complementare (quota complementare) della e da determinarsi comunale in sede di appalto stabilirla, delle concorsi post-bellici, dei speciali di residenza e di stipendio e si intende comunale nel servizio

Art. 25 - Se il Comune, egue condizioni ed il fattore attribuito all'anno nel bando di concorso

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta e Municipale, o da funzioni che determinate ufficio, o di opera maggiore. Il com

ni da maturare di cui al citato art. 26 avvertendo che nessuno avrà diritto a conseguire complessivamente più di cinque aumenti decimali.

Art. 52 - Il dipendente non iscritto a Cassa di Previdenza, quando abbia 65 anni di età o quaranta di effettivo servizio, potrà con deliberazione da approvare dall'autorità tutoria essere collocato in riposo con un trattamento uguale a quello che farebbe in identiche condizioni la Cassa stessa. Se il collocamento a riposo segue per motivi di salute, la pensione potrà liquidarsi sulla base di tanti trentacinquemila della media degli stipendi effettivamente percepiti nell'ultimo triennio quanti sono gli anni di servizio compiuti nel Comune.

Art. 53 - Col trattamento economico fatto al dipendente dal presente regolamento cessa qualsiasi provvedimento economico preso a favore di lui; conseguentemente si dovrà conteggiare, a conguaglio, quanto l'amministrazione comunale gli avesse già pagato dal 1° luglio 1920, sia come aumento per anzianità sugli stipendi, sia per altro titolo o causa, restando assorbito altresì l'aumento fatto in conseguenza del D. L. 10 Febbraio 1918 n° 107. I dipendenti comunali coperti ai posti di organico sono dovute le indennità caro-viveri come agli impiegati dello Stato.

Art. 54 - Il dipendente comunale che adempire da solo ad un determinato servizio (un agente, un seppellitore, uno spazzino, un fontaniere ecc.) non è applicabile la disposizione dell'art. 51, 1° comma per la continuità della licenza annuale, la quale potrà essere frazionata in brevi periodi compatibili con le esigenze del servizio. Non è nemmeno applicabile la disposizione dell'art. 29.

Art. 55 - I dipendenti comunali, obbligati a portare una divisa, saranno tenuti a formare uno speciale fondo di massa, secondo le norme di speciale regolamento.

Art. 56 - I limiti massimi di età nei concorsi stabiliti nel regolamento



organico in vigore nel Comune al 18 settembre 1919, sono elevati di quattro anni e solo due anni dopo la pubblicazione della pace restano fissati giusta l'art. 4 del presente regolamento (art. 2 del R. D. 18 settembre 1919 n. 1825).

Art. 57 - Gli avventizi, assunti prima del 24 maggio 1915 per posto d'organico vacante e tutt'ora in servizio, che abbiano compiuto in effettivo servizio tutto il periodo di prova e posseggono i requisiti voluti dal presente regolamento, ad eccezione dell'età, sono collocati in pianta stabile con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale secondo la competenza. Gli avventizi, assunti in servizio posteriormente, saranno ammessi ai prossimi concorsi, sempre che alla data della loro assunzione in servizio avessero i titoli e l'età richiesti per l'ammissione al concorso. Il servizio prestato da essi sarà titolo di preferenza dopo i titoli di preferenza di cui al R. D. 18 settembre 1919, n. 1825.

Art. 58 - L'impiegato che al 24 maggio 1915 occupava un posto di organico per nomina regolare, che abbia compiuto in effettivo servizio tutto il periodo di prova fissato dal regolamento in vigore nel Comune e sia tutt'ora in servizio senza essere stato, licenziato, è dichiarato in possesso del diritto alla stabilità.

Art. 59 - Entro un mese dall'approvazione del regolamento organico devono essere banditi i concorsi. Nel frattempo gli avventizi che occupano posti di organico avranno lo stipendio fissato per quel posto.

Legne Casetta - A -

Tabella Organiche

avvertenze per l'applicazione delle tabelle

- 1) Le tabelle alligate al presente regolamento debbono servire a ciascuna Amministrazione Comunale come regola per determinare gli stipendi al personale. Il criterio della popolazione, col quale sono stati classificati i comuni, è derogabile solo per quelli che documentino, con speciali deliberazioni d'approvarsi dalla G. P. A., il maggior costo della vita e le maggiori esigenze in confronto dei Comuni della stessa categoria; nel quale caso gli stipendi al dipendente personale saranno fissati nella misura di una delle categorie superiori.
- 2) I posti d'organico ed il numero del personale saranno da ciascuna Amministrazione determinati secondo la stretta necessità di servizio.
- 3) Siccome gli stipendi sono determinati nelle tabelle in base al servizio prestato con attribuzioni ordinarie ad orario intero, così gli stipendi stessi dovranno essere calcolati in ogni regolamento in proporzione dell'orario normale.
- 4) Per il personale femminile lo stipendio è ridotto del 25% di quello assegnato per corrispondente ufficio al personale maschile.
- 5) Le tabelle seguenti si applicano anche al personale dei servizi Comunali Consorziati con avvertenza che il criterio della popolazione sarà desunto da quello del Comune Capite Consorzio o più popolato. Agli operai specialisti o capi operai è corrisposto uno stipendio supplementare sul corrispondente di categoria; tale supplemento è per il triennio in corso fissato in £ 300 annue. Per tempo successivo è calcolato come quota fissa in ragione di £ 100 annue, la rimanente parte è ritenuta quota complementare riveribile.
- 6) Per i servizi prestati dal personale dipendente senza carattere di continuità per la loro natura, ancorché periodici, o per quelli che richiedono così scarsa prestazione

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 44 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 40 ore per gli altri dipendenti.

Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Dritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici dev'essere compiuto l'intero periodo di prova, non si interrompe per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà per via vacante al momento

Art. 24 - Lo stipendio mobile e ritenuto per la quota complementare (quota complementare della e da determinata Comunale in sede di a, le stabilirla, delle con crisi post-bellica, di speciali di residenza e di stipendio e s'intende Comunale sul territorio

Art. 25 - Se il Comune, egue condizioni ed il valore attribuito all'opera nel bando di concorso.

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinano ufficio, o di opera maggiore. Il con

ne da parte del dipendente, che egli non dia la propria opera prevalentemente al servizio del Comune, sarà nel regolamento fissato lo stipendio in relazione all'entità del servizio, quando il Consiglio Comunale non ritenesse fissare una corrispondenza per ogni ora di effettivo servizio.

7) Lo stipendio minimo stabilito nell'ultima colonna della tabella è obbligatorio per un triennio dal 1 luglio 1920, tranne i casi di cui ai precedenti numeri.

8) Nei Comuni nei quali gli uffici municipali sono divisi in ripartizioni a norma dell'art. 84 del R. D. 12-2-1911 N. 207, sono capi-reparto coloro che stanno a capo di una di tale ripartizione e che sono muniti, per requisito necessario d'assunzione, del titolo di abilitazione all'esercizio di una professione o della patente di Segretario Comunale.

Tutti gli altri destinati a servizi direttivi saranno collocati in una posizione intermedia tra i capi-reparto e gli applicati di prima classe; Quando un dipendente comunale, che non abbia qualifica d'impiegato propriamente detto, attende con responsabilità diretta ad un servizio speciale, sarà parificato pure agli effetti dello stipendio, ad un applicato di prima classe.

Tabella per i Segretari

Comuni sino a 2000 abitanti - Stipendio fisso L. 3500 Quota complementare da L. 500 a 1500 - Stipendio minimo 1920-1923 L. 4500

Tabella per gli Applicati di 2^a Classe

Comuni sino a 4000 abitanti Stipendio fisso L. 2800 Quota complementare da L. 300 a 1200 Minimo - L. 3400

Tabella per il personale subalterno di 1^a Classe

(Guardia rurali - ed altri

Comuni fino a 2000 abitanti Stipendio fisso 2500. Quota

Complementare da L. 300 a 1300 Minimo 1920-1923. L. 3400
Approvato dalla G. P. Ann. n. nella seduta del 7 Marzo
1922 Verbale n. 5. n. 586 - Il Prefetto Presidente - G. Zucchi
Il Podatore, G. Ballero - Il Segretario G. P. Prof. Per
copia conforme - Il Segretario Comunale - G. L. Garavini

Capitolato Tipo - Per servizio di assistenza
Medico-Chirurgica - Ostetrica per il Comune di Bassano Veronese
Generalità

Art. 1^a e 2^a - Il servizio di assistenza sanitaria medico chirurgica per i poveri
del Comune di Bassano Veronese

Modalità del concorso

Art. 3 - Se nel Comune (o Consorzio) si rende vacante una condotta, deve essere
dall'Amministrazione Comunale entro due mesi al massimo bandito il relativo con-
corso a norma delle vigenti leggi sanitarie. La nomina del sanitario è per concorso
per titoli, e sarà fatta a tenore di legge. I concorrenti dovranno presentare oltre la
domanda su carta legale: a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in ori-
ginale o in copia autentica; b) certificato di sana robusta costituzione fisica; c) sta-
to di famiglia; d) certificato di cittadinanza italiana; e) certificato di moralità rila-
sciato dal Sindaco dell'ultima residenza; f) certificato penale in data non anteriore
di sei mesi alla data dell'avviso di concorso; g) certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici;
h) tutti gli altri titoli che il concorrente crede di esibire nel suo interesse.

Art. 4 - Il nominato avrà un mese di tempo per assumere il servizio quando non sia
altrimenti stabilito dall'avviso di concorso. Non assumendolo entro il detto termine,
si intenderà dimissionario, ed il Consiglio Comunale (o l'Assemblea Consorziale)

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 46 ore per gli altri dipendenti.

Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica; salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Dritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, s'intenderanno assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice Segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per i quali uffici dev'essere compiuto l'intero periodo di prova, non s'interruppe per quello compiuto. Se il posto d'organico, avrà

Art. 24 - Lo stipendio mobile e ritenuto per la pianta organica complementare (quota complementare) è da determinarsi dal Comune in sede di

Art. 25 - Se il Comune, egue condizioni ed il valore attribuito all'Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinano ufficio, o d'opera maggiore. Il com

Art. 28 - Il sanitario condotto è tenuto alla osservanza dei doveri che gli sono imposti dalle leggi, dai Regolamenti generali e locali, e dalle disposizioni del Capitolo di servizio.

Art. 29 - Il Sanitario ha l'obbligo di curare gratuitamente i poveri iscritti nell'elenco compilato a norma di legge, e i poveri forestieri di passaggio; e deve prestarsi per essi gratuitamente nei consulti anche in zona differente dalla propria quando si tratta di condotte plurime. I consulti però debbono essere richiesti dietro parere ed assenso del medico curante.

Art. 30 - Il sanitario condotto deve prestarsi gratuitamente alle visite che venissero richieste dalle autorità per la profilassi delle malattie veneree, eseguire gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per tutti gli abitanti del Comune, adempiere al servizio necroscopico, ed uniformarsi alle leggi e regolamenti per la cura e profilassi delle malattie infettive e della infezione palustre. Inoltre ha l'obbligo di curare gratuitamente, qualora non fosse provveduto in altro modo, i R.R.C.C., le Guardie di Finanza e le Guardie Regie (con grado inferiore a sottufficiale) e i domestici dimoranti nel Comune per ragioni di servizio. Il Sanitario è pure obbligato alla visita e cura dei detenuti nel carcere mandamentale (ove esiste) e gli spetterà un compenso a carico dei Comuni a norma dell'Art. 15 della legge 15-7-1889 n. 6165. Il Sanitario dovrà rilasciare gratuitamente ai poveri o per

Art. 31 - La nomina avrà effetto dal giorno della partecipazione; ma lo stipendio decorrerà dal giorno della effettiva assunzione in servizio. Il nominato, a norma della legge 24 Febbraio 1904 n. 57, dopo due anni di prova è stabile nel posto e nello stipendio. In caso di dimissioni, il sanitario condotto dovrà dare al Comune (o all'Assemblea Comunale) il preavviso di un mese.

Art. 32 - Il sanitario condotto dovrà dare al Comune (o all'Assemblea Comunale) il preavviso di un mese.

Art. 33 - Il sanitario condotto dovrà dare al Comune (o all'Assemblea Comunale) il preavviso di un mese.

potranno bandire un nuovo concorso o nominare altro concorrente dichiarato eleggibile.

La nomina avrà effetto dal giorno della partecipazione; ma lo stipendio decorrerà dal giorno della effettiva assunzione in servizio. Il nominato, a norma della legge 24 Febbraio 1904 n. 57, dopo due anni di prova è stabile nel posto e nello stipendio.

In caso di dimissioni, il sanitario condotto dovrà dare al Comune (o all'Assemblea Comunale) il preavviso di un mese.

Doveri del sanitario condotto

Art. 5 - Il sanitario condotto è tenuto alla osservanza dei doveri che gli sono imposti dalle leggi, dai Regolamenti generali e locali, e dalle disposizioni del Capitolo di servizio.

Art. 6 - Il Sanitario ha l'obbligo di curare gratuitamente i poveri iscritti nell'elenco compilato a norma di legge, e i poveri forestieri di passaggio; e deve prestarsi per essi gratuitamente nei consulti anche in zona differente dalla propria quando si tratta di condotte plurime. I consulti però debbono essere richiesti dietro parere ed assenso del medico curante.

Art. 7 - Il sanitario condotto deve prestarsi gratuitamente alle visite che venissero richieste dalle autorità per la profilassi delle malattie veneree, eseguire gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni ordinarie e straordinarie per tutti gli abitanti del Comune, adempiere al servizio necroscopico, ed uniformarsi alle leggi e regolamenti per la cura e profilassi delle malattie infettive e della infezione palustre. Inoltre ha l'obbligo di curare gratuitamente, qualora non fosse provveduto in altro modo, i R.R.C.C., le Guardie di Finanza e le Guardie Regie (con grado inferiore a sottufficiale) e i domestici dimoranti nel Comune per ragioni di servizio. Il Sanitario è pure obbligato alla visita e cura dei detenuti nel carcere mandamentale (ove esiste) e gli spetterà un compenso a carico dei Comuni a norma dell'Art. 15 della legge 15-7-1889 n. 6165. Il Sanitario dovrà rilasciare gratuitamente ai poveri o per

i poveri, i certificati richiesti per assistenza e quelli per uso giudiziario, militare, scuola, ecc. o per altro ufficio e servizio pubblico; nonché quelli di cui all'art. 12 del Regolamento approvato con R. D. 27-7-1905 cl. 487.

Art. 8 - Nei Comuni ove esiste un Ospedale, il servizio medico-chirurgo (qualora non fosse provveduto altrimenti con nomina di apposito sanitario) è disimpegnato per turno dai medici chirurghi condotti con norme da stabilirsi tra sanitari, Comune ed amministrazione ospedaliera. Tale servizio è gratuito solo per i poveri iscritti nell'elenco.

Art. 9 - Per le chiamate ordinarie il medico stabilisce le ore, il luogo e le modalità; queste norme e le loro eventuali modificazioni devono essere approvate dall'Amministrazione Comunale, che ne dà pubblica notizia. Sul dissenso tra Sanitario e Comune giudica l'Ordine dei Medici. Per le chiamate notturne il medico ha diritto di essere accompagnato nell'andata e nel ritorno da persona a lui nota, e, quando ne sia il caso, con adatto mezzo di trasporto. Sono considerate notturne le chiamate fatte dalle ore 22 alle 6 nei mesi da aprile ad ottobre compresi, e dalle ore 20 alle 7 negli altri mesi.

Art. 10 - Per i medicinali ai poveri il Sanitario condotto si atterrà alle disposizioni degli art. 67, 68, 69 e 70 del Regolamento 19-7-1906 cl. 466.

Elenco dei poveri e dei semi abbienti

Art. 11 - Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta Municipale, sentito il Sanitario condotto (o i sanitari condotti), delibera l'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita e alla gratuita somministrazione dei medicinali per l'anno successivo, con le norme di cui all'art. 16 del Regolamento 19-7-1906 cl. 466. Criterio principale circa la compilazione dell'elenco dei poveri è quello che il servizio di assistenza sanitaria (medico, Levatrice e medicinali) è soltanto per quelle persone e famiglie per le quali la spesa sarebbe altrimenti insostenibile o di tanto sensibile.

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 42 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 40 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Dritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente di almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice Segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per gli altri si deve avere cominciato l'intero periodo di prova, non d'improvviso, per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà

se sia vacante al momento

Art. 24 - Lo stipendio mensile e ritenuto, per la quota complementare (quota complementare) della e da determina Comunale in sede di a, lo stabilirla, delle con crisi post-bellica, di speciali di residenza e a stipendio e s'intende Comunale nel termine

Art. 25 - Se il Comune, egue condizioni ed il potere attribuito all' nel bando di concor

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo mento di 1/10 delle di promozione: salvo ragione ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinate ufficio, o a opera maggiore. Il con

aggravio alle loro risorse finanziarie da portare un vero squilibrio non suscettibile di essere pareggiato con economie.

Art. 12 - Con le stesse formalità stabilite dal Regolamento 19 Luglio 1906 n. 466 per la formazione dell'elenco dei poveri, la Giunta Municipale sentito il Sanitario (o i Sanitari) condotto, forma l'elenco di quelle famiglie che, pur avendo reddito che le fa escludere dall'elenco dei poveri, non possono essere ritenute in condizioni economiche tali da sostenere le stesse spese per l'assistenza e la cura come le persone facoltose od anche solo agiate.

Art. 13 - Dalle famiglie o persone comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente il Sanitario (o i sanitari) non può exigere compensi superiori a quelli fissati dalla speciale tariffa che, qualora non sia concordata con l'Amministrazione Comunale o Consorziale, è stabilita, a richiesta del Prefetto, dall'ordine dei Medici della Provincia.

Art. 14 - Durante l'anno le aggiunte ai due elenchi sono fatte con lo stesso procedimento dell'articolo 17 del Regolamento 19-7-1906 n. 466.

Art. 15 - Costo che sia divenuto definitivo alcuno degli elenchi indicati negli articoli precedenti, il Sindaco lo comunica al Sanitario. Se il Sanitario è Consorziale, la comunicazione è fatta a mezzo del Presidente del Consorzio. Fino alla consegna dei nuovi elenchi divenuti definitivi, il Sanitario fa il servizio secondo i precedenti.

Art. 16 - Il Sanitario non può assumere scavalchi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Stipendi ed assegni

Art. 17 - Lo stipendio annuo dovuto dal Comune o Consorzio al Sanitario condotto è così costituito: a) minime di L. 7000 per i primi 1500 poveri nel

b) condotte con popolazione sparsa, e per i primi 2000 nelle condotte con popolazione agglomerata. È condotta con popolazione sparsa quella nella quale un terzo dei poveri risiede fuori del centro abitato; b) addizionale di $\text{L. } 1,50$ per ogni povero in più; c) indennità di disagiata residenza di $\text{L. } 500$ per le condotte dei comuni riconosciuti in tali condizioni dalla Giunta Provinciale Amministrativa. Lo stipendio di cui sopra, soggetto alla ritenuta di R. M., è pagabile in rate mensili posticipate. Esso verrà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

Art. 19 - Per il compenso spettante al Sanitario (o ai Sanitari) per le visite, cure, rilasci certificati e quanto altro riguarda l'assistenza medico-chirurgica degli agiati, si concorderà una tariffa fra Amministrazione Comunale o Consorziale e Sanitario. In caso di dissenso, decide il Consiglio dell'Ordine dei Medici della Provincia.

Servizio di Ufficiale Sanitario

Art. 20 - Qualora il Sanitario condotto assuma la carica di Ufficiale Sanitario, ha diritto per tale Ufficio ad una indennità annua di $\text{L. } 300$ per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, di $\text{L. } 600$ per i Comuni con popolazione da 5000 a 10.000 abitanti, e di $\text{L. } 1000$ per i Comuni con popolazione superiore.

Assegni, permessi, congedi, licenze, aspettative

Art. 21 - Ciascun Sanitario condotto ha diritto a seguenti congedi:
a) un congedo annuo ordinario di giorni 30 da potersi frazionare anche in più volte; b) un congedo fino alla durata massima di tre mesi in caso di malattia accertata non dipendente da causa di servizio; c) un congedo fino alla durata massima di un anno in caso di malattia contratta in servizio e per causa di servizio. Durante detti congedi lo stipendio al Sanitario è corrispo

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 48 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 46 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica; salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, s'intenderanno assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per gli altri tutti s'intende decorre l'intero periodo di prova, non interrompente per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà

se sia vacante al momento della assunzione, avrà

Art. 24 - Lo stipendio mobile e in pianta organica nella pianta organica (quota complementare) della e da determinata comunale in sede di bilancio stabilirla, delle condizioni post-belliche, di speciali di residenza e di stipendio e s'intende comunale sul servizio.

Art. 25 - Se il Comune, ad egue condizioni ed il motore attribuito alla nel bando di concorso.

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ad personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinate ufficio, o da opera maggiore. Il con-

sto per intero, ed il Comune deve provvedere a sue spese al servizio. Il Sanitario che non può per forza maggiore e per ragioni indipendenti dalla sua volontà usufruire del congedo ordinario annuale (comma a) ha diritto ad un compenso da parte del Comune per il maggior servizio prestato ed ogni caso non inferiore allo stipendio.

Art. 28 - Qualora spirato il termine dei congedi straordinari per malattia (comma b. e c.) il Sanitario non fosse in grado per le sue condizioni di salute di riprendere servizio: Se la malattia non fu dipendente da causa di servizio il Sanitario ha diritto di essere collocato in aspettativa fino ad un periodo massimo di un anno, ed il Comune dovrà corrispondergli metà dello stipendio per sei mesi. Trascorso tale termine senza che il Sanitario abbia potuto riprendere le sue funzioni s'intenderà decaduto dal posto.

Se invece la malattia fu dipendente da causa di servizio e contratta in servizio, il sanitario ha diritto all'aspettativa fino alla durata di un anno con due terzi di stipendio. Se durante questo servizio la malattia avesse reso il sanitario permanentemente inabile a stabile e proficuo lavoro professionale e, al momento del riconoscimento di tale abilità, il Sanitario non avesse acquistato il diritto alla liquidazione del massimo della pensione di cui all'art. 16 della legge 19-2-1898 modificata dall'art. 1 della legge 2-XII-1909, la amministrazione Comunale o Consorziale corrisponderà al Sanitario un assegno vitalizio tale che, sommato con la pensione liquidata raggiunga il massimo della pensione di cui agli articoli su citati.

Art. 29 - Per ragioni di studio, per giustificati motivi d'interesse e di famiglia e per chiamate straordinarie al servizio militare o ad altri servizi pubblici (giurato, ecc.) il Sanitario ha diritto all'aspettativa che non potrà oltrepassare nei primi casi il periodo massimo di un anno. In caso di studio, interessi e

motivi di famiglia, il Sanitario rilascerà all'Atm. Comunale o Consorziale l'intero stipendio meno la quota personale della Cassa Pensione. Negli altri casi il Sanitario percepirà l'intero stipendio meno la quota dell'Aspettativa. Durante tale aspettativa la supplenza per il servizio vacante è a carico del Comune.

Art. 24 - Nei Comuni ove il servizio Sanitario viene disimpegnato da più sanitari, questi godranno della facoltà di stabilire fra di loro, d'accordo con la Atm. Comunale, un turno per riposo settimanale ciascuno di ventiquattro ore, purché il servizio rimanga in ogni caso assicurato senza alcun aggravio per il Comune.

Art. 25 - In caso di grave epidemia, a giudizio dell'Ufficio Sanitario Provinciale, è dovuta al Sanitario (o ai Sanitari) una indennità sarà pure loro corrisposta per malattia contratta per causa dell'epidemia stessa.

Art. 26 - Quando il Sanitario, per aver raggiunto con gli anni richiesti di età e di servizio il diritto al riposo, domanda ed ottiene di essere posto in pensione, il Comune gli integrerà la pensione liquidatagli dalla Cassa Pensione dei Medici Condotti, corrispondendogli annualmente il tanto che manca alla pensione liquidatagli per raggiungere la somma annua di L. 4000, sempreché il Sanitario abbia prestato in esso Comune non meno di venticinque anni di servizio, salvo beninteso ulteriori modificazioni della Cassa Pensioni.

Art. 27 - Ciascun medico condotto titolare sarà assicurato a carico del Comune per i casi di infortunio riportati in servizio e per la somma di L. 20.000 in caso di morte od inabilità permanente e per L. 20 giornaliera durante l'inabilità temporanea.

Art. 28 - Il Sanitario deve risiedere nel paese, e non può, salvo casi di for

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 46 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici, che per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diretti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, s'intenderanno assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice Segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per gli altri uffici deve essere cominciato l'intero periodo di prova, non s'interruppe per quello occupato. Se il posto d'organico, avrà

Art. 24 - Lo stipendio mensile e i contributi per la quota complementare (quota complementare) della e da determinata comunale in sede di

Art. 25 - Se il Comune, egue condizioni ed il valore attribuito all'opera nel bando di concorso
Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ad personam quello precedente per gli
Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinano ufficio, o da opera maggiore. Il con

già maggiore, allontanarsi dalla propria residenza senza aver prima scoldato alle incombenze del suo servizio. Per brevi licenze di uno o più giorni deve richiedere il permesso al Sindaco, provvedendo alle esigenze del servizio con i colleghi di condotta o viciniori.

Pene disciplinari

Art. 29 - Al Sanitario possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: a) censura - b) sospensione - c) licenziamento con le norme stabilite dagli art. 39 al 44 del Regolamento 194/1906 art. 466.

Art. 30 - Quando contro il Sanitario venga spiccato mandato di arresto per imputazione di delitto gli si applica la sospensione la quale dura fino all'estinzione dell'azione giudiziaria. Se la detenzione si prolunga al di là di un mese ne consegue la sospensione di tutto o parte dello stipendio a criterio del Consiglio Comunale, il quale dovrà in ogni modo assegnare alla famiglia del Sanitario almeno il terzo dello stipendio da esso percepito. Se vi sarà assoluzione o proscioglimento dall'accusa verranno al Sanitario corrisposti gli arretrati dello stipendio maturati durante la detenzione, dettati di quanto fu percepito in assegni dalla famiglia. ove il Sanitario venisse condannato si applicheranno i provvedimenti di cui all'art. 29.

Disposizioni transitorie

Art. 31 - Il presente capitolato di servizio ha effetto dal giorno in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Però ha effetto retroattivo al 1. aprile 1920 il trattamento economico ai Sanitari tuttora in servizio ed in possesso del diritto di stabilità.

Art. 32 - Col trattamento economico fatto al Sanitario condotto col presente capitolato esso qualsiasi provvedimento economico già preso a favore di lui per effetto abito



del R. D. 29 Ottobre 1919 n. 1600. Conseguentemente

si dovrà conteggiare a congruaglio quanto l'amministrazione Comunale
di avesse già pagato dal 1. Aprile 1920 sia come aumento percentuale sullo stipen-
dio sia come altro titolo o causa, restando altresì assorbito l'aumento fatto in consequen-
za del D. L. 10 Febbraio 1918 n. 107. Al Sanitario condotto in pianta sta-
bile sono dovute le indennità di caroviveri concesse agli impiegati dello Stato.

Art. 33 - Lo stipendio del Sanitario condotto in servizio ed in possesso del dirit-
to alla stabilità è aumentato di tanti decimi dallo stipendio base di cui all'art.
del presente Regolamento per quanti sessenni di servizio sono maturati e non
che i quattro sessenni. Dalla data dell'ultimo sessennio così maturato - e dal
1. Aprile 1920 si trattasi di Sanitario cui siano riconosciuti tutti i quattro sessenni
maturati - si inizia la decorrenza dei quadrienni da maturare, avvertendo che
nessuno avrà diritto a conseguire complessivamente più di cinque aumenti decimali.

Servizio Ostetrico

Art. 1 - Pel servizio di assistenza alle partorienti sono istituite nel Comune
per il Consorzio dei Comuni di ~~Potenza~~ ~~Ferrovie~~ numero... ~~Una~~... con
dotte ostetriche residenziali per i soli poveri affidate ad altrettante Levatrici
condotte con eguali diritti e doveri.

Art. 2 - La nomina della Levatrice è fatta per pubblico concorso in base
libe a titoli.

Art. 3 - Le Levatrici ~~de~~ hanno l'obbligo di propria assistere, ciascuna nella
propria zona, tutte le donne povere iscritte nell'elenco e le donne povere di
passaggio.

Art. 4 - Le Levatrici dovranno fissare la propria abitazione nel centro
abitato e dovranno accorrere prontamente, ciascuna nella propria zona,

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 44 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 46 ore per gli altri dipendenti.
Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica, salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano in carica, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, si intendono assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per gli altri, il periodo di prova non è interrotto.

Se il posto d'organico, avrà, se sia vacante al momento

Art. 24 - Lo stipendio mobile è ripartito per quote complementare (quote complementate) della e da determinata comunale in sede di stabilirla, delle crisi post-bellica, speciali di residenza e stipendio e intende comunale nel servizio.

Art. 25 - Se il Comune, ad egue condizioni ed il settore attribuito all' nel bando di concorso.

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di promozione: salvo variazioni ed personam quello precedente per gli

Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta Municipale, o da funzioni che determinato ufficio, o da opera maggiore. Il com

a qualunque chiamata ed in qualsiasi ora sia di giorno che di notte. Art. 4 - In casi urgenti le Levatrici dovranno recarsi anche fuori della propria zona: ed in caso di bisogno sono tenute ad una reciproca cooperazione di assistenza.

Art. 5 - Le Levatrici condotte saranno responsabili dell'assistenza a tutti i parti ai quali sono invitate, e sono tenute alla osservanza scrupolosa delle disposizioni del regolamento ostetrico delle Levatrici 23-5-1914 n. 56 e relative istruzioni e ministeriali 18-7-1914, nonché delle disposizioni che eventualmente verranno emanate in materia.

Art. 6 - Le Levatrici hanno l'obbligo di prestare l'opera loro per il buon funzionamento dell'ambulatorio ostetrico-ginecologico - ove esiste - sia negli ospedali che a domicilio secondo le istruzioni che verranno loro impartite.

Art. 7 - Et ciascuna Levatrice condotta viene corrisposta dal Comune o Consorzio l'annuo stipendio non minore di L. 2000 soggette a ritenute di R. M. pagabile a dodicesimi posticipati. Tale stipendio è aumentabile di un decimo ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

Art. 8 - Dalle partorienti non iscritte nell'elenco dei poveri le Levatrici hanno a compenso per l'assistenza al parto compenso che in ogni caso non potrà essere inferiore a L. 20.

Art. 9 - Per l'assistenza alle donne di campagna iscritte nell'elenco dei poveri le Levatrici hanno diritto al mezzo di trasporto a carico del Comune.

Art. 10 - Se le esigenze del servizio lo consentono le Levatrici godranno di un congedo annuale di 20 giorni rimanendo la supplenza a carico del Comune.

Art. 11 - Alle Levatrici sono applicabili i provvedimenti disciplinari contenuti nel capitolato dei sanitari condotti.

Art. 12 - Alle Levatrici condotte sono applicabili le disposizioni degli articoli

del 32 al 60 del Regolamento dei dipendenti comunali per quanto esse
siano applicabili.

Letto approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente

L'Atteore Andriano, *U. Pellegrini*

Il Segretario Com. *L. Maravini*

L. Maravini

dopo l'orario normale.

Art. 20 - L'orario normale di servizio - salvo casi eccezionali - è di 40 ore settimanali, per gli impiegati propriamente detti, e di 46 ore per gli altri dipendenti.

Art. 21 - In massima gli uffici sono chiusi la domenica; salvo quegli uffici, che, per obbligo di legge o per speciali necessità di servizio debbano rimanere aperti.

Diritti dei dipendenti comunali

Art. 22 - I dipendenti regolarmente nominati a posti di organico restano incaricati, per un periodo di prova di due anni, ad eccezione del Segretario per il quale tale periodo è di quattro anni. Se non vengono licenziati rispettivamente almeno tre o sei mesi prima dello scadere del biennio o del quadriennio di prova, s'intenderanno assunti in pianta stabile.

Art. 23 - Il periodo di prova decorre dall'effettiva assunzione del servizio e, ad eccezione del Segretario, del Vice segretario, dei capi ufficio, dei capi reparto o considerati come tali, per gli altri tutti deve essere compiuto l'intero periodo di prova, non s'interruppe per quelle assunzioni.


Se il posto d'organico, avrà, se sia vacante al momento dell'assunzione, avrà

Art. 24 - Lo stipendio mensile e ritenuta per la quota complementare (quota complementare) della e da determinata comunale in sede di assemblea stabilirla, delle commissioni post-bellica, di speciali di residenza e di stipendio e s'intende comunale nel termine


Art. 25 - Se il Comune, ad egue condizioni ed il valore attribuito all'opera nel bando di concorso

Art. 26 - I dipendenti computato il periodo di servizio di 1/10 delle assunzioni di promozione: salvo variazione ed personam quello precedente per gli


Art. 27 - Il dipendente straordinaria effettiva dalla Giunta e Municipale, e da funzioni che determinano ufficio, o da opera maggiore. Il con













CONSIGLIO

1911- 1922

VITERBO 2.6.1891

Il Sottoprefetto.....

Consiglieri

- I) Pisoni Ernesto (Sindaco)
- 2) Paolucci Paolino (Assessore)
- 3) Romoli Daniele (Assessore)
- 4) Cappetta Giuseppe (Ass; supplente)
- 5) Bernardi Sante (Consigliere)
- 6) Dionisi Bernardino (Cons.)
- 7) Fiaschi Romolo (Cons.)
- 8) Saltalamacchia Virgilio (Cons.)
- 9) Viani Pietro (Cons.)
- 10) Romoli Annibale (Asses. Supplente)
- II) Ancellotti Luigi (Cons.)
- I2) Ancellotti Cesare (Cons.)
- I3) Bernardini Gervasio (Cons.)
- I4) Scarelli Amato (Cons. Defunto)
- I5) Verga Vincenzo (Cons. Defunto)

Svincolo della cauzione esattoriale del quinquennio 1883/87

Conferma del Segretario Comunale approvata dalla Prefettura

Lista Elettorale della Camera di Commercio

Vistata dal Presidente della Camera di Commercio

Condotta Veterinaria Consorsiale

Domanda di Tonnacchi Giuseppe del terreno Contrada
" Osteria" di proprietà dell' istituzione scolastica Lanucci

Domanda del Sig. Grilli Dott. Salvatore d' avere & 200 per
trasferta di viaggio.

2)

Nomina dei Membri della Commissione Censuaria.

Domanda di Cappetta Luigi d' area del Cimitero

Seduta straordinaria

23 Agosto 1891 n. 21 d'ordine degli atti originali.

Oggetto primo

Nomina di due membri della Commissione Censuaria Comunale, in surrogazione dei defunti Verga Vincenzo e Scarelli Amato.

Oggetto n.2

Formazione di una terna per la nomina del Vice Conciliatore.

Oggetto n. 3

Provvedimenti per l' Ufficio di Segreteria.

Seduta 8 Novembre 1891

N.24 degli atti originali.

Oggetto n.1

Nomina dei revisori del conto consuntivo 1891

Oggetto n.2

Rinnovazione della meta dei membri della giunta municipale

Oggetto n.3

Rinnovazione del quarto dei Membri della Congregazione di Carita

Oggetto n.4

Approvazione del ruolo della tassa Bestiame a titolo capitale per l'anno 1891.

Oggetto 5

Approvazione del ruolo della tassa fuocatico per l'anno 1891.

Oggetto 6

Proposta di costruzione di una strada Comunale obbligatoria da Bassano alla stazione ferroviaria.

NOVEMBRE

Seduta 22 Dicembre 1891

N.21 d'ordine degli atti originali.

Nomina di un Sovrintendente ed una Ispettrice Scolastica per lo
anno 1891/92.

Approvato con Vitto n.7183 del 6 Dicembre 1891.

Oggetto n.2

Sussidio di L.180 alla Sig.ra Carlotta Coratetti vedova Mochi.
N.7184 del 3 Dicembre 1891.

Oggetto n.3

Rinuncia della Maestra elementare Sig.ra Giannina Ravaglia.

Visto 12 6 1891 n.7184

Seduta 7 febbraio 1892

N.26 d'ordine degli atti originali.

N.1 tariffa dei medicinali e regolamento int. per l'armadio Farmaceutico
visto dal Prefetto il 28 febbraio 1892.

N.2 Nomina di un revisore del conto 1891 ~~n.3~~

3 Conto consuntivo 1890

Approvato.

N4. Revisione della lista commerciale

N.5 Preventivo 1892.

N. 27 d'ordine degli atti di registro
seduta del 29 febbraio 1892
prima convocazione.

N.28 d'ordine degli atti di registro
seconda convocazione.

Oggetto I approvazione della lista Amministrativa
approvato.

II oggetto

Approvazione della lista commerciale
Approvata.

N. 29

D'ordine degli atti originali

4)

Primo oggetto
Revisione delle liste elettorali politiche
Approvato.

Secondo oggetto
Ratifica della deliberazione presa ad urgenza dalla giunta per la
nomina a Maestra Elementare della Sig. Rosellini Albina.
Approvato dal Prefetto l'8/4/92.

Cessione di Primavera
N30
d'ordine degli atti originali.

Primo oggetto
Constatazione del quinto dei Consiglieri da rinnovarsi.
N. 2896 28 aprile 1892.

Secondo oggetto
Nomina di un membro della congregazione di partiti n. 2897
29 aprile 1892.

Terzo oggetto
Nomina della commissione edilizia
N. 2995
29 aprile 1892.

Sessione di primavera
N. 31
D'ordine degli atti originali

Primo oggetto
Domanda di Paolucci Ignazio
per concessione d'area

N3288
del 22 maggio 1892

Secondo oggetto
Sussidio per il monumento al RE VITTORIO EMANUELE II
N. 3017
II maggio 1892

6)

I° Oggetto
Rinuncia del dottor Grilli Salvatore dalla condotta medica
N.5179
24/8/92

N.36 D'ordine degli atti originali
Seduta consiliare 18 AGOSTO 1892
I° Oggetto
Provvedimenti per l'acqua potabile

N.37 D'ordine degli atti originali
Seduta consiliare 28 SETTEMBRE 1892
Oggetto I°
Approvazione della lista degli eleggibili alla carica di conciliatore e
vice conciliatore.
Oggetto 2°
Nomina della maestra elementare sig. Neri Eugenia
Approvato con decreto prefettivo 16/2/1892 N° 1018

Oggetto 3°
Espropriazione del terreno Dionisi Attilio per la costruzione della
strada Bassano Stazione
N°38 Sessione autunnale

38/1
Nomina del soprintendente e della ispettrice scolastica
N.20/II/92
N.7331

38/2
Rinnovazione della metà della giunta Municipale 21/II/92 N.7330

38/3
Rinnovazione del IV dei membri della congregazione di Carità 21/II/92
N.7329

38/4
Nomina dei revisori dei conti per il 1892 20/II/1892 N.7328

38/5
Offerta alla commissione esecutiva per solennizzare le nozze d'argento
delle L.L. M.M. Il RE e la Regina
27/II/92 N.7332

~~Sessione~~

Sessione autunnale
Seduta 20 Dicembre 1892
N.39

N.39/I
Sussidio alla croce rossa
N.764I 7/12/92

39/2

Istanza di Paoletti Antonio per tassa a suo carico .Non approvata dal sottoprefetto per non essere il reclamo stato presentato in tempo

39/3

Nomina della maestra elementare

39/4

Richiesta di sussidio per la cassa Universitaria Nazionale
Viterbo II/I2/I892 N.7796

39/5

Provvedimenti per la condotta medica Viterbo II/I2/I892 N.7797

Sessione autunnale

I° Convocazione

40/1

Aggiunta del regolamento sull'edilizia Comunale N.87596
Approvato dalla giunta provinciale amministrativa in attinenza 3/I/I893

40/2

Nomina di un ingegnere per gli studi della S.C.O.

Approvata con visto Prefettizio 19 Gennaio 1893 N.2009

40/3

Locale per l'ufficio della Collettorie Postale N.7879

Viterbo I7/I2/92

40/4

Strade classificate fra le C.O.

40/5

Nomina dell'avv. Seldini Francesco per lo studio dell'atto di transazione in data 7 Marzo 1893 per il pascolo promiscuo con Orte N.1784

Viterbo I6/3/93

~~41~~ 41/1

Capitolato servizio medico

N.208 Viterbo 9/I/93

41/2

Proposta del Messaggio del G.Conciliatore N.302 Viterbo I4/I/93

41/3

Disdetta al veterinario consorsiale N.413 Viterbo 4/2/93

42/1

Nomina del medico ~~chirurgo~~ chirurgo condotto N.1298 6 Marzo 1893

42/2

Aggiunta al regolamento municipale d'igiene

10 Marzo 1893 Dal consiglio provinciale di sanità

42/3

Approvazione del ruolo suppletivo bestiame a titolo capitale

Roma 21 Marzo 1893

42/4

Revisione della lista elettorale amministrativa per l'anno 1893

42/5

Bilancio preventivo 1893

~~42/6~~

8/

- 42/6
Lista elettorale commerciale 1893
- 43/I
Revisione della lista elettorale politica
approvato
- 44/I
Constatazione del quinto dei consiglieri da surrogarsi
N.2496
Viterbo 4/5/93
- 45/I
Nomina del messo del G. Conciliatore N.2697 7/I/93
- 45/2
Nomina dei rappresentanti consorsiali del Comune di prima istanza
- 45/3
Autorizzazione al sindaco di Orte per il compimento degli atti di
affrancazione della ^{servizi} fervidia di pascolo nel Pian di Lucignano N.2879
23/5/93
- 45/4
Demanda al ministero dell'interno per essere autorizzati di aggiungere
altri medicinali nell'armadio farmaceutico N.2898 24/5/93
- 50/I
Capitolato per l'appalto della pubblica illuminazione N.3890 27/IO/93
- 50/2
Causa Busselottè .Notifica di deliberazione N.4953 6/II/93
- 50/3
Aggiunta al regolamento di pulizia rurale per la distruzione degli insetti
nocivi all'agricoltura N.48734 21/II/93
- 50/4
Conferma per un anno del maestro Ricci Francesco N.9384 DECRETO del
28/II/93
- 50/5
Cento consuntivo 1892
- 52/I
Nomina della commissione edilizia N.6428
- 52/2
Nomina del soprintendente ed ispettrice alla scuola N.6426 Viterbo
21/II/93
- 52/3
Nomina dei revisori dei conti per l'anno 1893
- 52/4
Rinnovazione del quarto dei membri del consiglio di carità N.6429
21/II/93
- 52/5
Rinnovazione della metà della giunta municipale N.6429 21/II/93
- 53/I
Nomina della commissione rurale N.7133 23/12/93

18-1-1901

F-3-1911

N° 1 Affitti:

A Contropos dei posti affittati:
Presentivo 1901

Consentivo 1903

N° 3

Finanziarie date per l'apertura delle sessioni d'entrate
Il mese 1901 visto.

n° 2613

N° 2 Presso dei cereali de Sanders:

N° 3 Vendite di liquore

N° 4 Nomine delle Commissioni Finanziarie

Conti de liquidari

Vendite di piante infertili

N° 2 Luolo bene eseri

N° 3 Luolo bene liquore e titolo esibile

N° 4 Orario d'affari

N. 5 Ruolo tasse legname e titolo capitale

N. 6 Compilazione delle matricole forestali

~~000~~

N. 1

Spese liquidate

N. 4054-22-4

1901

II Vendite di piante per legname da ardere

III Vendite di piante infuocifere per trazione

IV Proposte della Giunta Municipale di Bonetto per un consumo veterinario -

N. 6

I Liquidazione d'aprosazione di conti

Visto 23-4-1901

N. 4738

II Vendite di legna

III Offerte per trazione

IV Ruolo vendite

Ann. 7

I konti lipidot:

mun. 8

Ruola sentite pahimusmieli -

p. p

konti lipidot -

I

Variazioni dell'elenco degli utenti pesi e misure -

N. 11

M° I

Variazioni allo ~~stato~~ stato pesi e misure

M° II

Apertura della sessione di autunno

n° 9689. 14. 10. 1901

M° III

Parere per l'apertura di un pubblico esercizio

IV

Domanda Dionisi Giuseppe fu Giovanale per
il tenore Geneto.

V

Liquidazione ed approvazione di conti

n 10488

7. 11. 1902

M 12

M I

Variazioni allo stato degli utenti pesi e misure

M II

Nomine delle Giunte Municipali

M III

Liquidazione ed approvazione di conti

M IV

Appaucazione livello Felici Vincenzo

V

Ruolo supplementivo bestiame. 1901

m 13

Bilancio

1902

Visto dal prefetto 12.2.1902

m 1676

II

Movime del perito Vecchiarelli

Visto dal 21.2.1902

m 10018

m 3

Ruolo tone bestiame e Libolo pescato. 1901

m 6

Liquidazione di conti

m 14

I

Licenziamento della Guardia Municipale
M. Marco Proietti

Visto m. 1884

22 febbraio 1902

II

Approvazione della liste di leve 1884

m 19

Visto m 1953

1 aprile

Liquidazione del prezzo per l'apertura della sessione
di primavera

n 2

~~Conseguenza~~ liquidazione dei conti

n 3

Apertura di un esercizio

n 16

n I

Ruolo tasse cani

n II

Sgravi e rimborsi di quote all'erattore

n III

Vendite di legno

n 17

I

II

Ruolo affrancazione cani

n 18

I

Ruolo matricola per le tasse fuocatica

II

Verifica straordinaria del bestiame

III

Ruolo vendite patrimoniali

IV

Domande per avere gli strumenti musicali

V

Consuntivo 1900

m 19

I

Semione di autunno

II

Permesso di mesi tre al sig. Egidi

m 20

I

Uomini delle guardie campestre

Revocate il 27 ~~giugno~~ ^{ottobre} essendo risultate due condanne
e carico del nominato.

m 21

I

Ruolo pescato 1902

II

Distribuzione del grano

III

Suppletivo bestiame

m 22

m 3726

10-7-1903

2

Domanda per l'assegnazione al posto di Guastale M.le

3

Liquidazione di Conti

13-P-1903

m 4738

4

Ruolo vendite patrimoniali

5

Ruolo delle vendite patrimoniali

6

Maria Middle: domanda di sussidio

7

Approvazione del Ruolo tasse bestiame Cephalo

1.

Apertura di un pubblico esercizio

2

Metricole tasse fuochi

3

Prozope delle seniore di Primavera

4

Nominare dei rappresentanti delle 1^e istanze per
le imposte di rate del biennio 1904-7

Visto Roma 616/1903

5

Approvazione ruolo fono Cuni

6

Rilizo di $\frac{1}{2}$ 655,00 dalle Cune di Risparmio di Viterbo

n. 4

Assunzione d'ufficio del nuovo Commisario

Verbale n. 6

Oggetto

Finezione del gruppo per l'apertura della sessione
Autunnale

Visto n. 12061 23 ottobre 1903

8

Riparazioni urgenti ad alcuni muretti

3

Orario di ufficio

n. 2

n. 3

Pagamento di $\frac{1}{2}$ lire alle casse Banda Municipale

m 4

Severo monito al segretario Foglietta

N 13513

Primo atto

Viterbo 7 gennaio 1904

m 5

Censura al segretario Foglietta di

m 6-1

Approvazione del Ruolo Medici uoli

m 6-2

Prezzo dei cereali

Viterbo m 1116

Viterbo 27 gennaio 1906

m 6-3

Monizione delle Commissioni per fuocoletico

m 6-6

m 7

m 9

I

Approvazione delle liste di leva delle donne 1886

muni 10

I

Matricole del fuocoletico

m 11

Matricole tema focalico

m 12

Matricole focalico

m 13

Fimerzione del frozus per l'apertura della senicue

m 7P94

18.3.1904

m 14

Aggunte di penens e fatti deficiatti del bilancio 1903

m 16

Appeture di un pubblico esercizio

m 17

Riponazioni alle cose tenute in eff. bo de Bernabei
Anecdoto

Revisione trimestrale dell' elenco feri e misure

Mum 1P

I

Canellazione dell' elenco dei feri e misure di (suor-
quizzi)? Giacinto

II

Conseque al sig. Spinuzzi delle fronte de fronte

III

Mandato anticipato per il M. Ricci

M V

Vendite di alcune fauce di puerca e vero da ordere
Visto G settembre 1904 col n 1093

Mum 20

I

Finanziare del fozzo per l'apertura della sezione di
Quilunno.

Visto P585

23/09/1904

II

Sumidio per le feste dei patroni Fideurio e Tercurio

Mum 21

Mum 22

Approvazione di spese

Visto Viterbo il 9 dicembre 1904 col n 11806

II

Rend. gruppi bestiame 1904

III

Coma pascolo

m 23

I

Prerri dei cereali

Visto H. 1905

m 276

II

Senione di piante infanti fere

veveri demandre

Reque alle campagne

~~Senione~~ Belvedere

Riparazioni ed una casa

m 24

I

Senione di primavera

m 2512

8.3.1905

II

Bilancio 1905

III

Vendite di eredi

IV

lista di leva

V

Ruolo numerazione civica

VI

Ruolo terre comuni

m 25

I

Piante da obblitteri per le (colpe delle collee)?

Aut 136

m 26

I

Rivendite di generi di privati

II

Storia di fondi de variare nel dicio del Bilancio

Visto 4305

7 maggio 1903

III

Orario d'ufficio in occasione di fiere e mercati

~~IV~~

m 27

I

Conto 1903

II

Apertura di un pubblico esercizio

III

Ruolo vendite patrimoniali

m 28

I

Nominazione di due rappresentanti per la Comune di prima istanza.

II

Afferamento di una pianta infertile

m 29

Liquidazione di conto

m 31

I

Revisione della lista contribuenti R.M. 1906

II

Domanda ~~instaurazione~~ di D. Louis Fideuci fu Angelo per stradino.

III

Rimborso all'esattore vendite patrimoniali. 1902

m 32

I

Ordine del giorno da presentarsi al Cons. Com.

m 33

m 1

Comedio farmaceutico

II

Autorizzazione a firma airo 31/12/1904 e domanda per un compenso al comune per l'uso dei magazzini.

Liquidazione di conti

Visti 7692

7693

14-8-1905

Sotto prefetto

m 35


Storno di fondi da una categoria ad altra

Visto n 7834

24-8-1905

II

Ruolo affrancazione servitù civiche



III

Lista dei Guizali

m 36

I

Fissazione del giorno per l'apertura della sessione

m 9088

29-9-1905

II

Ruolo tassa pascolo

III

Sussidio di $\neq 30$ per la festa dei protettori

IV

Comitato di soccorso pro' dei danneggiati dal terremoto nella Calabria

V

Ruolo suppletivo tassa bestiame a titolo capitale

m 37

Visto m 10659

9- Ottobre 1905

m 38

Dazio consumo

Provvedimenti

m 932

Relazione sulle variazioni presunte nel Bilancio 1906

Annunciate \neq 18,64

m 39

I

Pezzi correnti

Visto 1302

1-2-1906

II

Variazioni pesi e misure

m 40

I

Apertura delle sessioni di primavera

m 8606

18-3-1906

II

Ruolo medicinali

Visto ~~8968~~ 8968

21-3-1906

III

Consegna per telegrammi espressi al Consiglio Com.^{le}

IV

Vendita di piante in fruttifere

m 2496

9. Marzo 1906

V

Cancellazione dall'elenco dei pesi e misure di Crocetti

di Domenico

m 2695

15-3-1906

VI

Domanda del Dr. Memmoli per un certificato

VII

Parere per l'esercente Gianni Raffaele

VIII

Ruolo fone cani

m 41

~~m 41~~

m 42

~~m 42~~ 1

Ruolo affrancazione servizi di fascolo

2

Servizio medico di servizio

m 43

1

Servizio sanitario

Visto 15 settembre 1906

m 20798



2

Fissazione del giorno per l'apertura della sessione di autunno

m 10833

15 settembre 1906

3

Ruolo bestiame pascolo

m 11186

28 settembre 1906

4

Storno di fondi da un articolo all'altra del Bilancio

5

Spesa per la mortellatura delle piante del bosco

Visto n 11314

24-9-1906

m 64

1

Storno di fondi

Visto 14-10-1906

m 18180

m 65

I

Capitolato servizio sanitario

Notificazione all'art. 12

II

Vendita di legna

m 13392 8-11-1906

m 46

Mutuo di ₣ 8000

Mutuo di ₣ 8000

3

Ruolo supplementivo vendite Patrimoniali

m 47

Oggetto nomina del medico sanitario

Visto m 15766

m 48

Liquidazione ed approvazione di conti e storico di fondi da uno all'altro articolo.

Modificazione allo stato utenti pesi e misure 3^o qua-
drimestre

m 49

Rimborso di spese di viaggio al Dott. Speranza Giuseppe

m 3940 14-3-1907

3

Prezzo dei cereali

m 7604 16-3-1907

3

Fissazione del giorno per l'apertura della sessione di primavera

m 4896 1-4-1907

m 52

Bilancio 1907 sciarimenti

II

Ruolo tassa cani 1907

m 53

m 54

1

Storno di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria

Visto 9165

2

Pagamento di spese storno di fondi da una categoria all'altro del Bilancio

Visto N 9165

Viterbo 27-6-1907

m 55

1

Pagamento di spese per la Corte d'appeal e tribunale storno di fondi

Visto 11-7-1907 m 9781

2

Ruolo affrancazione serviti di pascolo per l'anno 1907

m 56



1

Elenco dei poveri aventi diritto alla somministrazione

gratuita dei medicinali.

2

Pagamento di competenza al sign. Ciamparini Eugenio
m 10302 16 - luglio 1907

3

Storno di fondi da un articolo all'altro della stessa
categoria. - m 10302 16 luglio 1907

m 57

1

fuolo medicinali

m 58

1

Storno di fondi da una lettera all'altro dello
stesso articolo

Viterbo 28 Agosto 1907

m 59

Storno di fondi da un articolo all'altro del Bilan.

Lista dei giudici eleggibili alla carica di conciliatore
e di giudice conciliatore

m 60

I

Taglio di m 36 piante nel bosco (Corte Lapporella)?

Presso otto salvo certificazione del consiglio

Viterbo 12 Settembre 1907 m 12983

II

Fissazione del giorno per l'apertura della sessione
d'aula

Visto Viterbo 12 settembre 1907 m 1298

III

Domanda di Pellegrini Fidenzio

IV

Nome del custode della chiesa delle Madonne delle
Querce



V

Vendita di piante di querce e cerro

Visto - Preso atto salvo ratifica del Consiglio

Viterbo 12 settembre 1907

VI

Riparazioni alle strade

I

Storno di fondi approvato il 28 settembre 1907 col

N 13858

II

Pagamento di $\text{L.} 39$ alla Commissione P^{le} sanitaria

Visto N 14238 Viterbo 6 ottobre 1907

m 62

I

Vendita di tronconi secchi e deperiti

N 14814 Preso atto salvo ratifica del consiglio P^{le}

Viterbo 15-10-1907

2

Ruolo suppletivo tone cani

3

Ruolo tone bestiarie Pascolo

m 63

1

Rimborsato di spese per carte bollate

Visita N 16302

Viterbo P ottobre 1907

2

Trasporti Carcerati - Mandati di pagamento

m 64

I

Ruolo suppletivo vendite patrimoniali

m 65

I

Paga Ruolo campagne

II

Pagamento di indennità al clinico Dott. Maresca

3

Rimborsato di quote mensili:

4

Rimborsato spese di (manozione)?

5

Pagamento d'interessi alla Cassa di Risparmio di UT

6

Prelevamento di somme dal fondo di riserva

Visto N 19066 26-12-1907

m 66

I

Progetto del Bilancio Comunale per l'anno 1908

m 2

Storno di fondi

N 490 Visto preso atto UT 15-1-1908

Visto 15/1/1908 m 490

m 3

Oggetto storno di fondi

Ratificate con atto 1/2/1908

m 4

Imprevidute delle strade Viele Regina Margherita

Ratificate come sopra con visto in data 21 settembre

~~1908~~ N 3824

m 67

m 68

I

Vendite di cereali visto 12 marzo 1908 N 4194

II

Sessione primavera Visto 12 marzo 1908 m 6192

III

Piantagione di alberi nella farneggiata Regina
Margherita e Piazza Umberto I



IV

Ruolo fone cani 1908

m 63

Storno di fondi

m 70

II

Rimborsio di $\frac{1}{2}$ 10 e Camille Maria

m 71

I

Ruolo vendite 1908

Ruolo affrancazione servitù di pascolo



I

Guardie decarie - S. Pietro Alessandria

2

Feste della Madonna ss delle Quereie

Viterbo 9 Giugno 1908 N 9870

Viterbo preso atto per gli effetti dell'art 136



3

Riposo festivo legge 7 luglio 1908

4

Restauri alla chiesa della Madonna delle Quereie
Visto N 9846 10 giugno 1908

(4)

5

Reimpianto e statuto dell'ospedale di Ozte

6

Pagamento di specialità agli ospedali di Civitavecchia
Visto n 10043
Viterbo 13-6-08

7

Spese di leva

n 10043

Viterbo 13/6/08

Visto

8

Pagamento di competenze al sig. Vecchiarelli
N 10235

Viterbo 18-6-08

m72

Servizio Ostetrico

m 14120

28 Agosto 1908

m73

Tariffe deziarie - notificazioni

m 12668

29 - luglio 1908

m 79

Ufficio telefonico unificato

Viterbo - Viterbo 10 Agosto 1908

n 13201

~~Ref. con atto~~

